


PAUL WURTH ITALIA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231

17 aprile 2026

Versione originaria	Delibera del C.D.A. in data	18 giugno 2013
Revisione 1	Delibera del C.D.A. in data	17 ottobre 2016
Revisione 2	Delibera del C.D.A. in data	15 dicembre 2017
Revisione 3	Delibera del C.D.A. in data	27 marzo 2019
Revisione 4	Delibera del C.D.A. in data	16 Dicembre 2020
Revisione 5	Delibera del C.D.A. in data	20 Marzo 2023
Revisione 6	Delibera del C.D.A. in data	20 Settembre 2023
Revisione 7	Delibera del C.D.A. in data	25 Settembre 2024
Revisione 8	Delibera del C.D.A. in data	17 Aprile 20206



IN QUESTA DOGANA, ECCETTUATO LA GABELLA E DIRITTI ORDENARY, NON SI DEVE RICEVERE PREMIO O RECOGNITIONE DI SORTE ALCUNA DA QUALSIVOGLI MINISTRO SOTTO LE PENE CONTENUTE NEL DECRETO DE' MI ILL. PROTTI

DELL'ANNO MDCXXXII

Nel 1632 a Genova, sotto la Loggia dei Banchi adiacente al Palazzo san Giorgio, una targa in marmo con poche parole dirette allo scopo definiva una regola di comportamento etico indirizzata ai gabellieri che nella dogana lavoravano.

Oggi come allora le organizzazioni si devono dotare di regole e comportamenti a garanzia di tutti: delle persone che lavorano all'interno dell'organizzazione stessa, dei clienti, delle autorità e, in generale, del sociale che paga il prezzo maggiore per comportamenti fuori dalle regole.

Paul Wurth Italia.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico di società e associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- i. reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- ii. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- iii. delitti di criminalità organizzata (art.24-ter D.Lgs. 231/2001);
- iv. delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- v. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- vi. reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- vii. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- viii. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);
- ix. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- x. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs.231/2001);

- xi. delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- xii. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- xiii. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001);
- xiv. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- xv. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- xvi. reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001) nonché con riferimento alle sole sanzioni, "combustione illecita di rifiuti" (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006) aggiornate alla Legge 147/2025;
- xvii. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
- xviii. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
- xix. reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
- xx. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
- xxi. reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- xxii. reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- xxiii. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- xxiv. delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- xxv. false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019 (art. 25 ter- lett. s.ter).

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

1.4 DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

Il reato non si considera commesso in Italia quando nessuna parte dell'azione o dell'omissione che lo costituiscono sono state commesse sul territorio nazionale.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale che regolano la punibilità dei delitti commessi all'estero.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, quindi con le forme del processo penale, possibilmente nello stesso procedimento in cui si decide la responsabilità della persona fisica, e nel quale a carico dell'Ente si decide:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.6 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi anche nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" o "**Organismo**" o "**O.d.V.**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La giurisprudenza ha individuato come elementi essenziali del Modello le procedure che lo accompagnano e il sistema disciplinare.

2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' PAUL WURTH ITALIA S.P.A.

Paul Wurth Italia S.p.A. è una Società di ingegneria sottoposta alla direzione e controllo da SMS group GmbH con sede in Germania. Paul Wurth Italia opera dal 2005 in Italia e all'estero, principalmente nel campo della siderurgia primaria.

La Società ha la propria sede legale a Genova, Via Balleydier n. 7.

La Società svolge l'attività di fornitura di mezzi, prodotti e servizi relativi alla produzione, lavorazione e trasformazione dell'acciaio, del ferro, dei metalli e della ghisa ed a tutte le attività ad esse connesse.

In particolare, le attività principali della Società riguardano:

- progettazione e realizzazione di altoforni e cowpers;
- progettazione e realizzazione di impianti per la produzione del coke;
- progettazione e realizzazione di impianti per il trattamento dei residui siderurgici;
- progettazione e realizzazione di impianti integrati;
- fornitura di servizi di ingegneria per attrezzature ausiliare ed automazione.

L'attività di progettazione è svolta da un team di specialisti di alto livello, in particolare ingegneri specializzati, con il supporto di strumenti tecnologici avanzati, delle competenze globali del Gruppo nel campo della ricerca e dell'engineering e grazie alle numerose invenzioni brevettate dal Gruppo.

Con le stesse competenze e professionalità la Società provvede anche alla concreta realizzazione del progetto, mettendo a disposizione del cliente un prodotto finito, comprensivo dei servizi di messa in opera e supervisione degli impianti.

Gli impianti, realizzati e consegnati dalla Società, consistono in opere molto complesse sotto il profilo tecnico, sia nella fase della progettazione sia nella fase della esecuzione che avviene molto di frequente in paesi esteri; per questo motivo, pur avendo la Società la propria sede in Genova, possiede due unità locali e tre stabili organizzazioni estere situate rispettivamente:

- a Taranto, Strada Statale Appia, la cui attività consiste nel seguire tutte le attività in corso nello Stabilimento Ilva di Taranto;
- in Spagna, in funzione dei contratti acquisiti da Arcelor Mittal Espana;
- nella Federazione Russa, unità locale in funzione delle attività di supervisione previste nel contratto siglato con un cliente locale;
- a Cairo Montenotte, presso il sito di Italiana Coke in Cairo Montenotte, Corso Stalingrado n. 25 – 17014 Savona la cui attività consiste nell'eseguire prove

sperimentali destinate allo studio del processo di reforming di combustibili a base idrocarburi per la loro conversione in monossido di carbonio e idrogeno;

- in Corea del Sud in funzione dei contratti acquisiti da POSCO.

La società ha anche diversi cantieri costituiti per realizzare progetti e opere richieste dai clienti.

Al fine di una più efficiente gestione, le società del Gruppo SMS sono organizzate in Business Unit e Functional Unit sovranazionali. Pertanto, al fine di una corretta regolazione delle operazioni infragruppo sono stati previsti specifici contratti di service. Negli stessi locali in cui ha sede Paul Wurth Italia ha sede la società controllata Paul Wurth Energy che attualmente è in liquidazione.

I rapporti fra le società italiane del Gruppo sono regolati con specifici contratti di servizi allo scopo di centralizzare alcune specifiche attività.

Paul Wurth Energy in Liquidazione ha adottato il Codice Etico, il Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. lgs. 231/2001 e ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico.

La complessità degli impianti da progettare e realizzare, il tempo necessario al completamento degli stessi, la necessità di seguire costantemente lo sviluppo dell'ordine spesso in paesi esteri, comporta per la Società la necessità di ricorrere a contratti (i) vuoi per l'acquisto di beni complessi, (ii) vuoi di service, con la capo Gruppo o altre Società, appartenenti al Gruppo (e.g. SMS India) o meno.

Paul Wurth Italia S.p.A. persegue le strategie generali del proprio Gruppo che, oltre ad impegnarsi nel migliorare la propria crescita economica (già presente in diversi paesi del mondo), ha, tra l'altro, come obiettivi:

- la promozione della salute e della sicurezza e benessere sul posto di lavoro;
- la tutela dell'ambiente;
- la trasparenza delle operazioni commerciali che devono essere improntate a un Codice Etico scritto;
- il rispetto dei diritti umani e delle norme in materia di diritti sul posto di lavoro;
- un dialogo trasparente e costruttivo con i lavoratori di ogni livello.

Paul Wurth Italia S.p.A. è consapevole che il prestigio e l'immagine della Società oggi giorno si misurano sulla capacità di operare coniugando i più alti standard di qualità del prodotto al rigoroso rispetto delle Leggi vigenti.

Paul Wurth Italia S.p.A. che sente propria la missione di rappresentare un modello di eccellenza anche per la massima trasparenza e correttezza con cui svolge la propria attività, nell'ambito delle scelte strategiche aziendali, anche a presidio della reputazione propria, dei soci e amministratori, ha pertanto deciso di dotarsi del presente Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, di curarne nelle forme ritenute opportune il

successivo costante aggiornamento e la diffusione al fine di sensibilizzare e orientare il comportamento di tutti i Destinatari al rigoroso rispetto delle Leggi vigenti e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali e con esso ogni possibile sanzione a carico della Società.

Il Modello è stato predisposto da Paul Wurth Italia S.p.A. avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Paul Wurth Italia S.p.A. con delibera del 18/6/2013 e successivamente aggiornato in data 17/10/2016 e 15/12/2017. Il Modello è stato poi interamente revisionato in seguito agli aggiornamenti normativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, composto da 3 membri e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto e aggiornamento.

2.1 MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI PAUL WURTH ITALIA

Paul Wurth Italia per assicurare che il comportamento di coloro che operano per conto o nell'interesse della società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto, con le indicazioni della giurisprudenza in materia e con le Linee Guida emanate e successivamente aggiornate da Confindustria.

Tale iniziativa, comprendente l'adozione di un Codice Etico (allegato I) è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della società.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali, nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- *i componenti del Consiglio di Amministrazione* che decidono le attività, propongono gli investimenti e prendono ogni decisione o azione relativa all'andamento di Paul Wurth Italia;
- *i componenti del Collegio Sindacale* che hanno il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

- *i membri dell'Organismo di Vigilanza* che hanno il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- *i dipendenti, i distaccati e tutti i collaboratori* con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

Tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Paul Wurth Italia, attraverso adeguate clausole contrattuali, sono tenuti al rispetto dei principi del presente Modello, e del Codice Etico che lo accompagna

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello di Paul Wurth Italia si fonda su un sistema strutturato, organico e documentato nonché su attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività della Società, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene in astratto possibile che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - o un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai Destinatari del Modello;
 - o un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma degli atti, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - o un sistema di procedure;
 - o un sistema sanzionatorio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni e assicurando che gli assetti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - o la formalizzazione di ruoli e responsabilità;
 - o un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno, che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività di Paul Wurth Italia;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Paul Wurth Italia nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni che regolamentano tali attività, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di Paul Wurth Italia;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Paul Wurth Italia, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Paul Wurth Italia non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Paul Wurth Italia intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse di Paul Wurth Italia stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.3 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Paul Wurth Italia per predisporre il Modello ha realizzato uno specifico progetto, che ha tenuto in debito conto le peculiarità della Società.

Il progetto di predisposizione del Modello ha seguito le seguenti fasi:

- 1) Mappatura delle attività a rischio. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto di Paul Wurth Italia, per mappare tutte le aree di attività e, tra queste, individuare le attività in cui potessero, in astratto, essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura di Paul Wurth Italia.
- 2) Analisi dei rischi potenziali. Con riferimento alla mappatura delle attività, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività di Paul Wurth Italia e per ciascun reato sono state identificate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.
- 3) Proposte di miglioramento. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con la giurisprudenza, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche

nazionali ed internazionali), Paul Wurth Italia ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

- 4) Predisposizione del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte Paul Wurth Italia ha provveduto alla predisposizione del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

L'esito del progetto sopra descritto ha portato all'adozione del presente Modello e del Codice Etico.

2.4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da alcune "*Parti Speciali*".

Nella "*Parte Generale*", dopo un richiamo ai principi del Decreto e alle motivazioni di adozione del Modello, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'O.d.V.;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento validi per tutte le aree a rischio.

Le "*Parti Speciali*" evidenziano, per ogni area a rischio individuata in sede di Risk Assessment:

- la descrizione del potenziale profilo di rischio;
- le attività a rischio;
- gli eventuali protocolli di controllo specifici;
- le eventuali procedure da osservare.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico (allegato I), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole;
- Dichiarazione periodica (allegato II): predisposta per informare l'O.d.V. delle attività svolte nelle aree potenzialmente a rischio reato;
- Documento di Valutazione dei Rischi (allegato III): predisposto in osservanza del D.Lgs 81/08.;
- Il Documento predisposto da Paul Wurth Italia (allegato IV) in ottemperanza alla normativa di tutela della Privacy;
- il Codice di Condotta adottato da SMS.

2.5 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo per garantire l'efficacia del Modello sono:

1. Sistema Organizzativo. Tale Sistema che emana e diffonde anche comunicazioni interne/di servizio, le quali hanno ad oggetto specifici aspetti organizzativi e operativi dell'organizzazione.
2. Sistema Autorizzativo. Tale Sistema è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi societari;
 - tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Paul Wurth Italia nei confronti di terzi, e in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di formale procura e/o specifica autorizzazione a rappresentare la società.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite delibere C.d.A. o procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione societaria;
 - poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto. L'attribuzione di tali poteri è regolata dalla legge, che definisce le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.
3. Controllo di gestione. Il sistema di controllo di gestione adottato da Paul Wurth Italia è articolato nelle fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisioni. Il sistema garantisce la:
 - pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni, per quanto possibile in considerazione delle dimensioni di Paul Wurth Italia per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
 - capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.
 4. Gestione dei flussi finanziari. Tale gestione è basata su principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire, per quanto possibile in considerazione della dimensione di Paul Wurth Italia che gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di

conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.

5. Gestione della documentazione. Tutta la documentazione, interna ed esterna, è gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Per quanto concerne il Codice Etico, l'O.d.V., il sistema disciplinare e il sistema di informazione e di formazione del personale, si rinvia rispettivamente all'Allegato 1 ed ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

2.6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, vengono direttamente recepite nello stesso, così come modifiche/integrazioni agli allegati del Modello, devono essere assicurati in maniera autonoma e tempestiva.

2.7 IL MODELLO ADOTTATO DA PAUL WURTH ITALIA

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di Parti Speciali.

Nelle Parti Speciali che seguono vengono esaminate le seguenti fattispecie:

- i. reati contro la Pubblica Amministrazione e reato di "corruzione tra privati" (Parte Speciale "A");
- ii. reati societari (Parte Speciale "B");
- iii. omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "C");
- iv. riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Parte Speciale "D").
- v. delitti informatici (Parte Speciale "E");
- vi. delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "F");
- vii. reati contro l'amministrazione della giustizia (Parte Speciale "G");
- viii. delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale "H");
- ix. reati ambientali (Parte Speciale "I");
- x. reati tributari (Parte Speciale "L");

- xi. reati di contrabbando (Parte Speciale “M”);
- xii. delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea (Parte Speciale N).

All’esito della mappatura dei rischi effettuata, Paul Wurth Italia ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello alcuni reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, ragionevoli rischi di commissione, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società. Per quanto concerne i reati non ricompresi nelle singole parti speciali ai quali l’attività di Paul Wurth Italia non è esposta in modo significativo, la Società ha ritenuto che il proprio complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia anche idoneo a minimizzare il rischio di commissione di tali illeciti, richiamando anzitutto i principi espressi nel vigente Codice Etico e i protocolli/procedure dettati con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza di Paul Wurth Italia è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza di Paul Wurth Italia è composto da più membri, scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della prima riunione, hanno adottato un apposito regolamento per il funzionamento dello stesso. Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, Paul Wurth Italia ha ritenuto di individuare, quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza, quei soggetti che, all’interno della struttura della Società, ricoprono ruoli che, per questioni tecniche ed organizzative, sono in grado di assicurare un efficace e valido contributo all’esercizio delle funzioni e dei compiti di tale Organismo, oltre che al raggiungimento degli obiettivi che gli sono demandati. A questi si aggiungono, soggetti esterni alla Società di cui uno come Presidente ed eventuali altri in qualità di membri nel numero ritenuto necessario dalla Società per svolgere i compiti assegnati. Tale soluzione è ritenuta da Paul Wurth Italia la scelta ottimale perché consente all’Organismo di Vigilanza di operare efficacemente, in considerazione proprio del fatto che sarà composto anche da membri che conoscono in maniera approfondita tanto la struttura societaria ed organizzativa della Società, quanto le modalità con cui la stessa svolge la propria attività d’impresa.

In particolare, la scelta dei componenti dell’Organismo di Vigilanza consente, a parere di Paul Wurth Italia, di garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto, oltre che delle

indicazioni delle Linee Guida, in riferimento ai requisiti prescritti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione, infatti, delle specifiche funzioni attribuite ai componenti interni dell'Organismo di Vigilanza, unitamente alle competenze specifiche e alla professionalità degli stessi, la Società ritiene che la loro nomina, insieme a quella del Presidente, esterno alla realtà aziendale, garantisce:

- i. la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal Decreto, e
- ii. la sussistenza delle specifiche competenze e professionalità ritenute da Paul Wurth Italia essenziali ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento ai componenti interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di collaborazione con Paul Wurth Italia, è presupposto della loro partecipazione quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e che, pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro o di collaborazione determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Paul Wurth Italia e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina o, in mancanza di tale termine, fino alla delibera del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nuova nomina/rinnovo. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i. la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii. in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii. l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;

- iv. la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Paul Wurth Italia.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicano le norme del Codice Civile in tema di mandato.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La mission dell'O.d.V. consiste nella:

- verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento;
- promuove e verifica l'attività di informazione e formazione sullo stesso;
- gestione dei flussi informativi, compreso il canale informatico segnalazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/23.

Più in particolare, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare periodicamente una ricognizione delle attività di Paul Wurth Italia con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare l'efficacia del Modello ex D.Lgs. 231/01 in relazione alla struttura societaria ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo eventuali aggiornamenti del Modello;
- monitorare e valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità nel tempo del Modello, promuovendo tutte le azioni necessarie per assicurarne l'efficacia;
- verificare periodicamente, nell'ambito delle aree ritenute a rischio di reato:
 - o lo svolgimento delle attività in conformità al Modello adottato;
 - o il rispetto dei poteri autorizzativi e di firma esistenti e la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'O.d.V. di essere periodicamente aggiornato sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, per acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;

- promuovere un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di coloro che operano per conto di Paul Wurth Italia.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti;
- richiedere informazioni a collaboratori, consulenti esterni e partners.

3.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In merito all'attività di reporting, l'O.d.V. di Paul Wurth Italia provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione:

- un'informativa almeno annuale che avrà ad oggetto:
 - o l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo;
 - o le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
 - o le segnalazioni ricevute nel corso del periodo di riferimento e le azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati a fronte delle stesse;
 - o le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
 - o lo stato dell'attuazione del Modello, con l'indicazione dei necessari e/o opportuni interventi correttivi dello stesso ed il loro livello di implementazione;
- il piano delle attività per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà, invece, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative rilevanti per l'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte dei dipendenti;

- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto di Paul Wurth Italia, ovvero di procedimenti a carico degli stessi in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. Tale obbligo è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

3.4.1 SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'O.d.V. ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza, attinente alla violazione del Modello o ad eventuali altre irregolarità indirizzando le comunicazioni ad "Organismo di Vigilanza di Paul Wurth Italia", Via Balleydier n. 7 Genova. Per facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito in alternativa un indirizzo di posta elettronica dedicato: SH-PIT-pwitodv@sms-group.com. La casella di posta elettronica sopra richiamata è accessibile unicamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni riguardano:

- la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dalle relative procedure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati.

A tal proposito, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, le predette segnalazioni potranno essere effettuate, come detto, anche mediante l'utilizzo dello strumento informatico casella di posta elettronica, che permette di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute valutando le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

La Società:

- richiede all'O.d.V. di gestire la segnalazione in modo confidenziale, così da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- vieta rappresaglie e protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione.

La Società garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione.

La Società provvederà, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante anche da parte dell'O.d.V., nonché di riscontrate segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza.

3.4.2 SEGNALAZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10 MARZO 2023

In adempimento al Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/23 di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”* la Società ha attivato un nuovo canale informatico con le caratteristiche richieste dalla legislazione.

Con il termine **<whistleblowing>** s'intende la procedura di segnalazione spontanea da parte di un individuo interno o esterno all'azienda, detto **“segnalante”** (in inglese **“whistleblower”**) di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente stesso, del quale sia stato testimone durante l'attività lavorativa. Il segnalante può essere un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Attraverso questa nuova piattaforma online, a cui si può accedere anche dal sito internet afferente a Paul Wurth Italia, possono essere segnalate violazioni delle norme ai sensi del

d.lgs.231/2001 e violazioni del Modello 231 comprensivo del Codice Etico e di Condotta, violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

La segnalazione viene ricevuta e gestita dall'Organismo di Vigilanza, adeguatamente formato sia in materia di "whistleblowing" che nell'utilizzo del software, il quale si attiene allo scrupoloso rispetto di quanto indicato nel Decreto.

3.4.3 OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. altre informazioni con cadenza ad hoc o periodica.

3.4.3.1 OBBLIGHI DI INFORMATIVA AD HOC

Di seguito si riportano le informazioni che sono trasmesse all'O.d.V. al verificarsi dell'evento:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o ex-dirigenti e/o ex-dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (per gli ex-dirigenti e/o ex-dipendenti se il procedimento si riferisce ad atti compiuti nel periodo in cui erano dirigenti e/o dipendenti);
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate quando riguardano fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231 ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; l'invio è a cura di chi è chiamato a decidere sull'irrogazione o meno della sanzione nel procedimento disciplinare.

3.4.3.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA PERIODICA

Di seguito si riportano i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo con la seguente cadenza periodica:

- report semestrale relativo all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe adottato da Paul Wurth Italia a cura del Responsabile di General Accounting;
- report semestrale relativo a eventuali contenziosi a cura del Responsabile di Contracting, Legal & Risk Management - IT:
 - o penali, civili e amministrativi in essere;
- report semestrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**);

- report annuale in materia ambientale a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**). In tal caso il report è annuale in considerazione del basso profilo di rischio in rapporto alle attività della Società.

3.4.3.3 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI, DICHIARAZIONI PERIODICHE

A completamento dei flussi periodici indicati nel paragrafo precedente, sono da considerarsi le Dichiarazioni Periodiche.

L'Amministratore Delegato e i Responsabili delle diverse Business Unit e Functional Unit sono **Responsabili interni** delle operazioni a rischio da loro svolte, attuate o gestite, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle aree a rischio. Nell'ambito delle attività a rischio gli stessi devono provvedere all'invio semestrale all'O.d.V. di una dichiarazione circa che si riferisce a tutti i reati considerati potenzialmente a rischio e deve essere sottoscritta dai Responsabili Interni.

3.4.4 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'O.d.V., in un apposito archivio, il cui accesso è consentito solo all'O.d.V..

4 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Paul Wurth Italia promuove la conoscenza dell'adozione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei loro aggiornamenti tra i dipendenti e i distaccati (di seguito Personale) che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarli e contribuire alla loro attuazione.

In tale contesto, Paul Wurth Italia provvede ad un'attività informativa e formativa attraverso le seguenti azioni:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet e nel sito internet;
- distribuzione del Codice Etico al Personale in forza ed ai nuovi assunti/distaccati al momento dell'assunzione/distacco;
- corsi formativi sui contenuti del D.Lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico;
- e-mail o comunicazioni di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico.

4.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Paul Wurth Italia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner, i consulenti, i fornitori ed i collaboratori a vario titolo della società.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello nonché le azioni e i comportamenti in contrasto con le prescrizioni dettate dalla Legge 179/2017 in tema sia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, sia di punibilità di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Paul Wurth Italia in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V.

5.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

5.2.1 IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi quanto previsto dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale di Paul Wurth Italia;
- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte da Paul Wurth Italia;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare a Paul Wurth Italia "un grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge".

5.2.2 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali. In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con Paul Wurth Italia;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.4 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una

violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi per espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare.

5.4.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Impiegati, Operai e Quadri avviene nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti. In particolare, l'O.d.V. trasmette al Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Paul Wurth Italia tramite il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane decide se applicare o meno una sanzione, determinandone l'entità, e motiva il provvedimento.

Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all'interessato a cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione dell'eventuale sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

5.4.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'O.d.V. trasmette al Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Presidente del CdA convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire viene definita la posizione dell'interessato, prendendo una decisione motivata in merito all'applicazione o meno di una sanzione.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto a cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane nel caso si tratti rispettivamente di soggetto apicale o, nella fattispecie, di Dirigente. L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento, ne verifica la sua applicazione.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Modello prevede il divieto per i Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate a rischio ed indicate nella Parte Speciale (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello, e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto assoluto della legge, delle normative nazionali ed internazionali vigenti, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure societarie;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato evidenziate nella Parte Speciale;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Paul Wurth Italia, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte dell'O.d.V.;
- applicare costantemente le regole del presente Modello e del Codice Etico;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici di Paul Wurth Italia;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

Ogni comportamento difforme da quanto previsto nel presente Modello ed ogni violazione dei divieti che comportino il rischio di commissione di un reato costituisce illecito disciplinare e avrà come conseguenza l'applicazione delle sanzioni secondo quanto previsto ai punti precedenti.

PARTE SPECIALE “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti di
corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra
privati

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 del Decreto) E DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art.25-ter lettera s- bis del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 e nell'art. 25-ter lettera s-bis del Decreto.

A.1.1 MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina agli scopi previsti.

Si pensi alla richiesta ed all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la Società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

A.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

A.1.3 FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, anche in danno dell'Unione Europea.

Il reato è ravvisabile non solo nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.) e, pertanto, ai fini della commissione del reato in esame rileva qualsiasi schema contrattuale con cui la pubblica amministrazione riceve cose od opere.

Per la configurabilità del reato, non rileva il mero inadempimento contrattuale ma occorre la malafede contrattuale e cioè la presenza di un espediente malizioso o di un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

A titolo di esempio, integra il delitto di frode nelle pubbliche forniture la consegna di una cosa non conforme, per qualità, alle caratteristiche prestabilite nel capitolato di appalto.

A.1.4 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N 1, C.P.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il progetto. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

A.1.5 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART 640-BIS C.P.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o

al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

A.1.6 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico o dell'Unione Europea. L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla Pubblica Amministrazione.

A.1.7 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

(ARTT. 357 E 358, 322-BIS C.P.)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti coinvolti di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio*:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con

riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA) può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-bis estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- una persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che eserciti funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- un membro, addetto a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un giudice, un procuratore, un procuratore aggiunto, un funzionario e un agente della Corte penale internazionale, una persona comandata dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale la quale eserciti funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, un membro ed un addetto a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

A.1.8 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi

solo nei casi in cui un dipendente od un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

A.1.9 CORRUZIONE (ARTT. 318-319-320 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di un appalto).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

A.1.10 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A.1.11 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La norma sanziona non solo il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.

Tale reato si differenzia da quello di concussione, in quanto il soggetto indotto non è più considerato come vittima, ma come coautore del reato che persegue un risultato illegittimo a lui favorevole.

A.1.12 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio oppure per compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

A.1.13 CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C. – 2635 -BIS C.C.)

Le norme sanzionano gli amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i soggetti che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza, che offrono, promettono, danno o sollecitano/accettano denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto contrario al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà verso l'azienda, reato punito più gravemente se l'offerta viene accettata, meno gravemente nel caso contrario.

La norma non fa differenza fra corruzione attiva (promettere o dare) e corruzione passiva (sollecitare o accettare la promessa o ricevere). La fattispecie di corruzione passiva non è rilevante ai sensi delle sanzioni del Decreto, perché teoricamente non commessa nell'interesse della Società, ma la Società ha ritenuto di contemplare anche questa ipotesi, per creare un Sistema volto a presidiare tutti i fenomeni corruttivi, e di configurarla come una violazione del Modello, anche in considerazione del fatto che trattasi di comportamento vietato dal Codice Etico, che può incidere gravemente sulla moralità generale dell'Azienda e foriera di pericoli di diffusione dei fenomeni corruttivi.

A.1.14 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

A.1.16 PECULATO (ART. 314 C.P.)

La norma punisce il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che ha nella sua disponibilità una res di proprietà della pubblica amministrazione, e finisce per comportarsi nell'utilizzo della stessa come se ne fosse il proprietario, disponendo di quella res ben al di là di quelle che sono le corrispondenti destinazioni funzionali. Si tratta quindi di un reato cd "proprio" previsto a carico del soggetto pubblico che può essere imputato al privato a titolo di concorso sulla base della consapevolezza della proprietà pubblica della res e della "conoscibilità della qualifica soggettiva del soggetto agente". Inoltre si ricorda che il reato rileva ai sensi del D.lgs. 231/01 solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

A.1.17 PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Anche in questo caso, come per il peculato "semplice", si tratta di reato cd "proprio" previsto a carico del soggetto pubblico che può essere imputato al privato a titolo di concorso sulla base della consapevolezza della proprietà pubblica della res e della "conoscibilità della qualifica soggettiva del soggetto agente".

La Legge 9 ottobre 2023 n. 137 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha modificato l'art. 24 del D.L.vo 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione

europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) introducendo tra i reati presupposto ivi elencati quelli previsti dagli articoli 353 e 353-bis c.p.

A.1.18 TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da personale legalmente autorizzata; ma sono ridotte della metà.

A.1.19 TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

A.2 AREE A RISCHIO

A.2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è in generale poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per

eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Ciò detto in via generale, si deve però dire che per Paul Wurth Italia la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti piuttosto tranquillizzanti considerato anche il fatto che la società ha disciplinato con diverse procedure il rapporto con i clienti.

La particolare attività svolta da Paul Wurth Italia S.p.A. riduce drasticamente la necessità di ricorrere ad agenti o intermediari, che, se del caso, vengono comunque scelti direttamente dalla Casa Madre. Nel caso in cui sia necessario, una apposita procedura regola le modalità di individuazione e gestione dei contratti relativi.

Tutti i pagamenti in Paul Wurth Italia S.p.A., avvengono di regola tramite bonifico, compresi quindi anche quelli degli agenti e mai verso residenze in "paradisi fiscali".

Sotto altro profilo, l'attività di valutazione svolta ha escluso tutti i rischi collegati a rapporti con Enti pubblici volti all'ottenimento di qualsivoglia autorizzazione o concessione relativi alle opere realizzate o comunque connesse alle attività inerenti i contratti; si tratta infatti di adempimenti che normalmente rimangono carico del cliente finale e non di Paul Wurth Italia S.p.A.

Anche nei rapporti con Inail e Inps sono stati esclusi tutti i rischi collegati; la funzione aziendale preposta non intrattiene alcun rapporto personale con detti Enti, essendo tutte le operazioni gestite in via telematica.

Infine, per le eventuali richieste di finanziamenti pubblici, cui Paul Wurth Italia S.p.A. ricorre di rado e principalmente legate alla attività di formazione, i rischi di commissione dei Reati Presupposto sono risultati di scarso livello. Le richieste infatti sono direttamente gestite dall'ente CPS "Human Resources" ed ogni richiesta è firmata anche dall'Amministratore Delegato.

L'attività di analisi conseguente all'emanazione dell'art. 2635 C.c. (Corruzione tra privati) ha consentito di verificare che la peculiare attività svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di frequenti rapporti economici con soggetti terzi, e in particolare con clienti e fornitori; pertanto, le attività di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e le transazioni economiche con i clienti possono costituire presupposto di commissione del reato. Nell'ambito di tale attività potrebbe infatti astrattamente essere commesso il reato

In ogni caso le componenti del sistema di controllo preventivo attuate a livello aziendale quali: principi etici, il sistema organizzativo formalizzato e chiaro, le procedure operative, volte a regolamentare le attività, i poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le

responsabilità organizzative e gestionali definite sono tali da scongiurare il rischio di commissione del reato.

In particolare, il processo di approvvigionamento è regolato da apposita procedura che definisce il ruolo e la responsabilità degli attori coinvolti nel processo nonché le regole generali di comportamento per le principali attività di processo.

A.2.2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati nella presente Parte Speciale trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse) o, per quanto riguarda il reato di "corruzione tra privati", la instaurazione di rapporti a contenuto economico con soggetti esterni all'Azienda.

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implicino l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto) o l'instaurazione di un rapporto economico con soggetti terzi in particolare con riferimento a fornitori e clienti.

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio altre aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

- con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:
 - o le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
 - o le attività di acquisto e pagamento;
- con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:
 - o l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui Paul Wurth Italia stia in quel momento operando;
 - o la selezione del personale;

- la nomina di dirigenti e di membri di organi sociali.

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari che operano nelle aree di attività a rischio di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-ter, lettera s-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un privato in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o soggetti privati;
- promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- distribuire o ricevere omaggi e regali per acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o soggetti privati (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore di Partner e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti o soggetti privati in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e con i privati per quanto concerne il reato di corruzione tra privati deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- soggettivizzazione dell'attività: è doveroso che, per i progetti di particolare rilevanza, sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- formalità: è doveroso seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è doveroso lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è doveroso organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

La gestione di ogni rapporto con i clienti e fornitori deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- è vietato porre in essere comportamenti tali da realizzare o contribuire a realizzare la fattispecie di reato sopra considerata (2635 C.c.)
- è vietato porre in essere comportamenti non in linea con i principi etici contenuti nel presente modello o non conformi alle procedure aziendali che qui si intendono richiamate ed elaborate secondo i già citati principi di:
 - o Soggettivizzazione dell'attività: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono svolte nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e sono riconducibili ad un preciso soggetto nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

- Formalità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti sono soggette a formali procedure che è fatto obbligo di seguire
- Tracciabilità: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti possono essere ricostruite nei vari passaggi che hanno portato alla formazione della decisione
- Partecipazione: per cui tutte le attività che comprendono la scelta, il pagamento ed in genere i rapporti coi fornitori e clienti si perfezionano con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.
- Evidenza delle eccezioni: è doveroso lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi.

Per quanto riguarda nello specifico i rapporti con i fornitori, l'attività della Società si conforma altresì ai seguenti principi di controllo:

- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto, nonché del flusso autorizzativo al pagamento all'avvenuta esecuzione della prestazione del servizio/ricevimento del bene;
- tracciabilità dei pagamenti.

A.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI

Come detto, il Modello deve senz'altro prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e con i privati, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

A.4.1. RICHIESTE DI ORDINI, ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE PASSIVA E PAGAMENTI

Paul Wurth Italia S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico a cui si attiene nelle operazioni di acquisto e ha comunque scelto di formalizzare accuratamente, attraverso specifiche procedure interne, tutto il ciclo degli acquisti e degli approvvigionamenti.

Per principio generale ogni acquisto deve essere preceduto da una "Richiesta di Acquisto", dettagliata, elaborata attraverso sistema informatico e infine firmata dal compilatore e dal

responsabile della funzione interessata o per gli acquisti destinati alla commessa dal Project Manager di riferimento.

Ciascuna “Richiesta di Acquisto” è gestita successivamente da un Approvvigionatore il quale invia richieste di offerte a possibili fornitori fra quelli presenti nell’albo fornitori aziendale e/o suggeriti dall’Ente Tecnico Richiedente come possibili soggetti idonei in relazione alle prestazioni richieste.

La documentazione relativa all’interpello e le offerte ricevute vengono gestite e custodite da un Ufficio apposito (“Ufficio Gare”).

In caso di più soggetti idonei, la definitiva valutazione economico commerciale e le trattative fra le imprese viene successivamente effettuata dall’Approvvigionatore con la partecipazione del Project Manager e del rappresentante dell’Ente tecnico o degli Enti aziendali interessati.

Emesso l’ordine, l’Approvvigionatore compila un “Promemoria d’Ordine” nel quale vengono tracciate tutte le attività compiute che hanno portato all’acquisizione dell’ordine da parte del fornitore. Il promemoria è firmato dall’Approvvigionatore e dal Project Manager o, in caso di acquisti non legati a specifiche commesse, dal Responsabile dell’ente aziendale interessato.

Paul Wurth Italia S.p.A. ha individuato e formalizzato, a priori, in quali casi è possibile derogare alla procedura generale di acquisto, ovvero in presenza di ordini aperti in cui sia compiutamente individuato il bene o il servizio con relativo prezzo unitario o quando esistono ordini nei quali è stato concordato un prezzario, e in altri casi in cui non sussistono margini di discrezionalità nella determinazione del prezzo.

Anche le spese per forniture urgenti per cantiere, che per necessità non possono effettuarsi seguendo le citate regole, sono comunque regolate da apposita procedura che peraltro prevede che solo il Project Manager o il Site Manager siano autorizzati a tali spese e comunque per un importo fino a 10 mila Euro. L’esistenza di puntuali procedure, che, oltre tutto, (i) consentono la tracciabilità di ogni operazione e (ii) coinvolgono più di un controllore, evidentemente riduce al minimo la possibilità di abusi che, attraverso acquisti in realtà inesistenti, mascherino illeciti trasferimenti di risorse a terzi.

Analogamente, le stesse procedure, scongiurano il rischio di corruzioni tra privati.

Analoghe cautele procedimentali sono previste per i pagamenti concreti e per la fatturazione passiva:

Le procedure esistenti che regolano tali attività impediscono:

- che possano essere effettuati pagamenti senza la relativa fattura;
- che possano essere effettuati pagamenti con metodi diversi dal bonifico bancario;

- che possano essere pagate fatture per iniziativa di un solo soggetto;
- che i tempi di pagamento delle fatture siano lasciati a libera discrezione.

In Società opera un apposito Ente Accounts Payable, Tax & Transfer Pricing che è competente alla contabilizzazione delle fatture passive.

La fattura viene contabilizzata sempre “bloccata al pagamento” e può diventare pagabile previa verifica del termine di pagamento e sempre previo benessere dell’Ente tecnico responsabile e del Project Manager che ha seguito le prestazioni di cui all’ordine o di chi ha conferito l’incarico per gli acquisti non a commessa. Gli stessi nel caso opposto, devono indicare le ragioni per cui il benessere non è stato dato.

Nel caso l’Ente riceva una fattura e non vi sia evidenza del corrispondente ordine, lo stesso viene richiesto internamente all’Ente richiedente il relativo servizio.

Le fatture qualificate pagabili vengono evidenziate dal sistema contabile alla persona incaricata nell’ambito dell’Ente Accounts Payable, Tax & Transfer Pricing che provvede alla predisposizione dei relativi bonifici bancari, secondo priorità di scadenza, che vengono poi rilasciati mediante firma di due procuratori aventi firma presso il relativo istituto bancario.

Paul Wurth Italia S.p.A non opera con Paesi in black list.

Nonostante le ampie garanzie offerte dalle procedure adottate, va da sé che chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività in questi ambiti deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione. Della segnalazione è data notizia all’Organismo di Vigilanza.

A.4.2 SELEZIONE DEL PERSONALE

La selezione del personale è compiuta sempre in accordo tra il Responsabile delle risorse umane e l’area interessata. In Paul Wurth Italia S.p.A. ogni reparto deve effettuare una previsione sulle ore di lavoro necessarie per l’anno successivo e l’ente CPS “Human Resources” opera una successiva valutazione e se del caso propone il bisogno.

L’azienda privilegia, dove possibile, l’assunzione di persone iscritte alle liste di mobilità o di cassa integrazione.

Nella selezione del personale la Società evita ogni discriminazione di trattamento a qualsiasi titolo, applicando in qualsiasi circostanza le prescrizioni del Codice Etico.

A.4.3 GESTIONE RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI

Le spese rimborsabili sono definite per tipologia prevedendo, per ciascuna, dei limiti prefissati.

La Società provvede al rimborso dopo aver avuto evidenza dell'avvenuta approvazione della missione e della documentazione allegata alla nota spese gestita con sistema informatico che ne garantisce la tracciabilità anche per un controllo a posteriori.

A.4.4. SELEZIONE E GESTIONE DEI PARTNER IN A.T.I. (associazione temporanea di impresa)

La selezione e gestione dei partner di Paul Wurth Italia S.p.A si conforma ai seguenti principi:

- standardizzazione degli accordi con evidenziazione per iscritto di tutte le condizioni e delle clausole volte a garantire il rispetto del D.Lgs. 231/01;
- verifica dell'integrità/onestà affidabilità del Partner attraverso una specifica analisi di back ground, delle competenze tecniche e solidità patrimoniale;
- evidenza delle valutazioni effettuate.

A.4.5 INCARICHI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI NON A COMMESSA

Tutti le richieste di contratti di consulenza in Paul Wurth Italia S.p.A. sono stipulati con firma abbinata a quella dell'Amministratore Delegato o di altro procuratore.

A.4.6. INCARICHI AD AGENTI

La particolare attività svolta da Paul Wurth Italia S.p.A. riduce drasticamente la necessità di ricorrere ad agenti o intermediari. Di regola, inoltre, Paul Wurth Italia S.p.A non si avvale di propri agenti / procacciatori di affari che, se del caso, vengono comunque scelti e retribuiti direttamente dalla Casa Madre che tiene anche i relativi rapporti.

Nel caso in cui sia necessario da parte di Paul Wurth Italia S.p.A. ricorrere a propri agenti, una apposita procedura regola le modalità di individuazione e gestione dei contratti relativi.

Le stesse regole sono seguite da tutti gli esponenti della Società nei rapporti che dovessero intrattenere con gli agenti / intermediari / procacciatori di affari sotto contratto con la Casa Madre.

A.5 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio della commissione dei reati di questa parte speciale.

A tal fine, i Responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito dell'Unità Organizzativa a loro facente capo:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la PA, per le attività con essa svolte.

Nell'ambito delle attività a rischio, deve essere compilata una dichiarazione periodica da parte del Responsabile interno - per sé e per i suoi collaboratori delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la PA - da cui risulti che lo stesso, da un lato, è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e, dall'altro, che non è incorso in reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01.

A.6 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

PWITINS101 Specific Requirements – Sales;

PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;

PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

PWITINS912 Conferimento incarichi ad intermediari;

PWITINS913 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;

PWITINS914 Procedura cassa contanti;

PWITINS915 Predisposizione del bilancio societario;

PWITINS916 Scambio di informazioni con i fornitori;

PWITINS917 Anagrafica fornitori;

PWITINS918 Cassa Cantiere;

PWITINS919 Contabilizzazione fatture.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI E DEI RELATIVI ILLECITI AMMINISTRATIVI (ARTT. 25-TER E 25-SEXIES DEL DECRETO, ART. 187-QUINQUIES TUF)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati negli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato di cui al testo unico della finanza, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

B.1.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

La falsità nelle comunicazioni sociali si realizza con la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter e 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, realizzata consapevolmente e concretamente idonea a trarre in inganno;
- un bilancio falso, rilevante in sede penale, non significa necessariamente bilancio invalido in senso civilistico;
- si tratta di reato di pericolo e quindi perseguibile indipendentemente dal verificarsi di un danno; inoltre la perseguibilità è d’ufficio;
- la Legge 69/2015 ha eliminato le soglie quantitative, precedentemente previste, di non punibilità rispetto a discostamenti contabili non tali da alterare significativamente la rappresentazione societaria;
- la Legge di cui al punto precedente ha comunque introdotto l’articolo 2621-bis relativo a fatti di lieve entità (ripreso dal D.Lgs. 231/01 con l’introduzione, nell’art. 25-ter comma 1, della lettera a-bis), secondo cui le pene previste sono ridotte “se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta” nonché se “i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Nel secondo caso “il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

B.1.2 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci o agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dalle altre norme, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

B.1.3 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (vedi, ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (vedi, ad esempio, artt. 2503 e 2506-ter c.c.).

B.1.4 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART.2629-BIS C.C.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore di Paul Wurth Italia abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla Società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla Società medesima.

B.1.5 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Il reato si realizza quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; si tratta di un “reato comune”, che può quindi essere commesso da chiunque.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell’assemblea, all’ammissione alla partecipazione all’assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

B.1.6 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

L’abuso di mercato realizzato attraverso l’alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito come reato, dall’ art. 2637 c.c. (aggiotaggio).

La condotta costitutiva del reato di aggiotaggio consiste:

- nella diffusione di notizie false (information based manipulation);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (action based manipulation).

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

B.1.7 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, costituisce una modalità di estinzione del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinearci le seguenti aree a rischio di commissione degli stessi:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai soci e dalla società di revisione.

Paul Wurth Italia ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire (i) la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili; (ii) l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale; (iii) la veridicità e la correttezza delle informazioni diffuse all'esterno della Società.

L'analisi sui dati contabili è ulteriormente completata dalla revisione da parte della società di revisione cui Paul Wurth Italia è soggetta.

B.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

B.3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Paul Wurth Italia nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Paul Wurth Italia, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità

competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;

- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Paul Wurth Italia, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

B.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

B.4.1 COMUNICAZIONI AI SOCI ED EVENTUALI AL PUBBLICO

BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione Paul Wurth Italia S.p.A. segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della relazione della Società di Revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, il Collegio Sindacale, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.

B.4.2 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale Sociale che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale sono e devono sempre essere ispirate ai seguenti principi:

- coinvolgimento del management aziendale e discussione delle operazioni anche con la Capo Gruppo, le Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza;

- obbligo di tempestiva segnalazione da parte dei destinatari di tutte le operazioni potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interessi, anche con riferimento ad incarichi rivestiti presso la controllante;
- l'esplicito benestare da parte dell'Amministratore Delegato o da parte della Capo Gruppo per le operazioni compiute dallo stesso che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

B.4.3 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla Legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
- dovranno essere individuati i responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;

- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

B.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'O.d.V. affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

Elenco procedure:

- PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PWITINS912 Conferimento incarichi ad intermediari;
- PWITINS913 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;
- PWITINS914 Gestione cassa contanti;
- PWITINS915 Predisposizione del bilancio societario;
- PWITINS919 Contabilizzazione fatture.

PARTE SPECIALE “C”

Delitti relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro

C.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-septies del decreto legislativo 231/2001 nella attuale formulazione, prevede sanzioni amministrative per le persone giuridiche nel caso di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro. In particolare, il testo dell'art. 25- septies attualmente recita: *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

C.1.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.” “Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

C.1.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”

“Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".

Le due fattispecie delittuose assumono rilevanza in questa sede in quanto siano conseguenze di violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro, norme contenute nel decreto legislativo 81/08 (e sue modificazioni) che, quindi, costituisce il riferimento per la valutazione della colpa. In particolare, per fissare obblighi e responsabilità dal momento che nella maggior parte dei casi la colpa viene individuata nella omissione di un comportamento doveroso proprio sulla base di quelle norme.

Poiché l'interesse o il vantaggio della Società rappresentano il fondamento della sua responsabilità, la contraddizione fra l'involontarietà dell'evento infortunistico e la necessità dell'interesse è stata risolta dalla giurisprudenza ravvisando l'interesse o il vantaggio per la Società non nell'evento ma nella condotta colposa del responsabile, individuando di volta in volta il vantaggio nel risparmio di tempi o di risorse nel corso dell'esecuzione del lavoro.

Particolare rilevanza assume la irrogazione di sanzioni interdittive sempre disposta in caso di condanna.

C.2 POLITICA DELLA SICUREZZA

Paul Wurth Italia S.p.A. ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di Legge, ma un dovere morale. La Società ritiene, infatti, che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori. In tal senso si impegna da sempre a garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità delle persone ed ambienti di lavoro sicuri, sviluppando tra i lavoratori la consapevolezza dei rischi legati all'esercizio dell'Attività, e

promuovendo l'adozione di comportamenti responsabili e conformi alle disposizioni normative da parte di tutti, dipendenti e collaboratori.

Paul Wurth Italia S.p.A. svolge quindi la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli per quanto possibile tecnicamente;
- il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con la gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Paul Wurth Italia S.p.A. ha fatto del costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali uno dei principi cardine della propria attività d'impresa.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, Paul Wurth Italia S.p.A. è impegnata:

- a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle competenze e delle responsabilità di ciascuno, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- a valorizzare le competenze specifiche di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;

- a garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;
- a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

C.3 FINALITA' DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di omicidio o lesioni colpose nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene a causa di un'omissione del rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), e non dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di evidenziare le norme che la Società ha adottato con finalità di prevenzione, attraverso misure tecniche ed organizzative finalizzate all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti e suggerite dalla miglior tecnologia, per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio.

Il proposito di Paul Wurth Italia S.p.A. nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è tanto quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti, e ciò in considerazione del fatto che la Società è già dotata di un adeguato sistema di procedure in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, corrispondenti alla normativa di cui al Testo Unico ed alle successive integrazioni e modifiche, bensì quello di richiamare la documentazione, le procedure e l'organizzazione esistente in forza di quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. In effetti Paul Wurth Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione che, considerata la natura e il tipo di attività che viene svolta, assicura attraverso una articolazione di funzioni con competenze tecniche e poteri necessari la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

C.3.1 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 30 APRILE 2008 N. 81

Per l'applicazione della politica aziendale di sicurezza e salute e il raggiungimento dei fini, che si propone in questo settore, Paul Wurth Italia S.p.A., opera con un consolidato sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, conforme alla vigente normativa in materia e rispettoso di quanto è previsto dal già citato art. 30 del decreto 81/08 per il quale il Datore di Lavoro è stato individuato nell'Amministratore Delegato, ai dirigenti e preposti a mezzo lettere di responsabilità sono stati ricordati i loro obblighi e i loro poteri, i lavoratori sono stati informati e formati secondo le necessità richieste dall'attività che viene loro affidata.

In particolare, la Società ha adempiuto alle disposizioni di cui al Testo Unico della sicurezza individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione delle singole aree, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione.

Gli elementi del sistema di gestione della sicurezza tengono conto della specificità della società che, pur nell'ambito di un'unica Unità Produttiva, attraverso un'organizzazione di Dirigenti di vario livello e di Preposti, svolge attività:

- negli uffici di Genova;
- nei cantieri esterni in Italia o all'estero di varia complessità e durata.

Il sistema di gestione della sicurezza, in conformità alle norme vigenti e alla giurisprudenza relativa alle aziende di grandi dimensioni ad organizzazione complessa, si articola sui seguenti elementi:

- un sistema organizzativo formalizzato con il quale la Società indica la suddivisione dei poteri, compiti e responsabilità in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che coincide con il sistema di poteri, compiti e responsabilità a fini produttivi in modo che effettivamente Dirigenti e Preposti siano responsabili delle attività che dirigono o a cui sovrintendono;
- un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso il quale per ciascuna area di lavoro e per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori vengono individuate le idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali. Il documento è stato aggiornato ai rischi connessi al Covid.19;
- procedure "Generali" e/o procedure di "Sicurezza" finalizzate alla regolamentazione delle attività potenzialmente pericolose o che necessitano specifica disciplina;
- sistema di formazione, informazione ed addestramento per il personale dipendente dalla Società in conformità alla normativa vigente;
- DVRS specifici per ciascun cantiere.

C.4 AREE A RISCHIO

Il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ex D.Lgs. 81/08 dettaglia le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute dei lavoratori.

Il “livello di rischio” dei dipendenti chiamati ad operare nell’una o nell’altra area/attività indicate è diverso, così come è evidente che possono coesistere diverse mansioni con altrettante diversità anche nel “livello di rischio”. Su tali basi sono stati sviluppati il Documento di Valutazione dei Rischi e i Documenti di Valutazione dei Rischi Specifici per i singoli cantieri.

Nel caso in cui il personale aziendale sia impegnato in attività ricadenti nell’ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei e mobili) è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) in coerenza con quanto definito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dalla Committenza.

Per la gestione, invece, dei lavori che ricadono nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che fornisce informazioni in merito ai luoghi di lavoro del committente, agli obblighi e divieti per gli appaltatori e alle misure da adottare per garantire l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.

Ai fini della disciplina della presente sezione del Modello vengono pertanto assunte quali “aree a rischio” quelle indicate nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR, POS, DUVRI).

C.5 L’ORGANIZZAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto alla individuazione della figura del “Datore di Lavoro” in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella persona dell’Amministratore Delegato in quanto soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa nell’ambito di Paul Wurth Italia.

Il Datore di Lavoro ha formalizzato attraverso specifiche lettere ai dirigenti e preposti le responsabilità che discendono dal D.lgs 81/08 secondo il principio legislativo e giurisprudenziale della responsabilità connessa alle attività da ciascuno dirette, controllate o eseguite e per l’area di lavoro di competenza e, da ultimo, dell’obbligo introdotto dalla L. 215/2021 che ha espressamente previsto l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. b-bis) D.L.gs. 81/08). La linea operativa si avvale per le attività di sicurezza e protezione, del supporto tecnico delle altre competenze aziendali e specificatamente del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria.

Il Datore di Lavoro ha conferito una delega ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 81/08 al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione le funzioni in ordine allo «*Studio sviluppo ed attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operabili volti a prevenire, fronteggiare*

e superare eventi in prevalenza di natura dolosa/colposa che possono danneggiare le risorse umane dell'azienda all'estero».

Il Delegato ha assunto l'incarico di attuare le strategie di sicurezza aziendale attraverso la definizione di politiche, sistemi e misure di natura tecnica, organizzativa, procedurale e di formazione tali da garantire un adeguato livello di sicurezza a tutela del personale Paul Wurth Italia in trasferta.

C.5.1 L'ORGANIZZAZIONE PRESSO IL SITO DI ITALIANA COKE

Paul Wurth Italia ha aperto una unità locale presso il sito di Italiana Coke in Cairo Montenotte, Corso Stalingrado n. 25 per l'effettuazione di prove destinate allo studio del processo di reforming di combustibili a base idrocarburi per la loro conversione in monossido di carbonio e idrogeno.

Per le attività in sito è stato adottato uno specifico documento di sicurezza che indica i rischi propri dell'attività lavorativa e le misure da attuare per farvi fronte.

C.6 I SOGGETTI

Secondo quanto dispongono gli articoli 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. 81/08 i soggetti interessati dalla presente parte speciale sono:

- il datore di lavoro, è il soggetto che, in base al tipo e l'assetto dell'organizzazione, ne ha la
- responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di individuare, in forza dei poteri conferiti, come datore di lavoro l'Amministratore Delegato che esercita i suoi poteri con la collaborazione di dirigenti e preposti;
- i dirigenti, che esercitano le funzioni ad essi attribuite secondo le competenze assegnate in conformità di quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del D.Lgs. 81/08;
- i preposti, che secondo le loro attribuzioni e competenze hanno gli obblighi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08;
- i lavoratori, cui spetta adempiere agli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08;
- i progettisti, cui spetta l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione come da art. 22 del D.Lgs. 81/08;
- i lavoratori distaccati, nelle ipotesi di distacco di lavoratori la Società adotta adeguate misure di sicurezza in adempimento di quanto previsto al comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs. 81/08, prevedendo che gli obblighi di sicurezza siano a carico del distaccatario, fatti salvi gli obblighi a carico del distaccante di informare e

formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato;

- i fabbricanti e i fornitori, cui spetta adempiere agli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/08;
- gli installatori, i quali per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 81/08;
- il medico competente, cui spetta adempiere agli obblighi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/08;
- il medico autorizzato (ove previsto), responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti ex D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- i componenti del servizio di prevenzione e protezione, i quali provvedono ad assolvere i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08;
- gli addetti alle emergenze, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- l'esperto qualificato (ove previsto), responsabile della sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione ex D.Lgs. 230/1995.

La linea operativa si avvale del supporto tecnico delle altre competenze aziendali e specificatamente del servizio di prevenzione e protezione, istituito all'interno dell'Azienda con i compiti previsti dalla legge in particolare dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08.

Il medico competente/medico autorizzato, sulla base dell'esito della valutazione dei rischi, ha elaborato un programma di sorveglianza sanitaria che aggiorna in ragione di eventuali modificazioni dei cicli produttivi ed esprime i giudizi di idoneità o meno alla mansione specifica. Il medico competente sulla base dei fattori di rischio per la salute stabilisce la periodicità e la tipologia degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio che devono essere svolti.

Sono stati eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che vengono consultati nei casi previsti dalla legge e ricevono le informazioni previste.

C.6.1 LA FORMAZIONE

La Società assicura che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione, informazione e addestramento, secondo quanto disposto dalle norme in materia (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08), in particolare:

- al momento dell'assunzione;
- in occasione del trasferimento o di un cambio di mansioni;

- in occasione della messa in esercizio di nuove attrezzature, macchinari o impianti o dell'utilizzo di nuove sostanze.

Il sistema di formazione, informazione e addestramento del personale dipendente dalla Società, in materia di prevenzione e protezione in merito ai rischi ed alle modalità sicure di svolgimento della mansione assegnata, è affidato al Responsabile delle Risorse Umane in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Le attività di aggiornamento formativo sono oggetto di una specifica pianificazione periodica, in funzione dello sviluppo o del quadro normativo di riferimento e/o delle attrezzature, materiali e tecnologie impiegate nel processo industriale.

Nell'ambito dell'indicata pianificazione, vengono anche programmati gli specifici interventi formativi di aggiornamento per i soggetti che hanno compiti gestionali in materia, quali: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti, i Preposti e i Lavoratori.

C.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Paul Wurth Italia opera con un sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, conforme alle vigenti norme OHSAS 45001.

Gli elementi del sistema di gestione della sicurezza tengono conto della specificità della Società che attraverso un'organizzazione complessa ed articolata di dirigenti di vario livello e di preposti, svolge attività:

- nella Sede di Genova;
- nei cantieri esterni in Itali e all'estero di varia complessità e durata.

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs. 81/08 si può sintetizzare attraverso la convinzione che la sicurezza sul lavoro si ottiene responsabilizzando tutti coloro (dipendenti e non) che operano all'interno delle aree aziendali e/o delle aree all'interno delle quali prestano la loro opera lavorativa, destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i lavoratori della Società, ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, nonché tutti i soggetti terzi a vario titolo coinvolti dall'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a tutti i lavoratori di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. 81/08;

- che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Ai collaboratori esterni ed appaltatori sono stati estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.

Nell'ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e norma tecnica di settore, spetta al **datore di lavoro**:

- organizzare e gestire la Società secondo principi e criteri conformi alle norme di legge, ai principi del presente documento e del codice etico;
- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il "Documento sulla valutazione dei rischi" previsto dal T.U. con le modalità ivi prescritte;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- affidare ai dirigenti i compiti e le responsabilità in relazione alle loro aree di competenza, munendoli di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate o assegnate.

E' fatto obbligo al **datore di lavoro e ai dirigenti**, in base alle funzioni conferite, nell'ambito delle loro aree di competenza e avvalendosi dei soggetti loro subordinati, nonché delle altre strutture o risorse aziendali per loro disponibili, di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e, ove previsti, il medico autorizzato e l'esperto qualificato;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
- incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente e (ove previsto) al medico autorizzato l'osservanza degli obblighi a loro carico, rispettivamente nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
- abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36
- e 37 del T.U.;
- impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro;
- in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- garantire, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, il rispetto delle prescrizioni applicabili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo aziendale
- per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Ai **preposti**, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messa a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- impedire ai lavoratori, di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al delegato o al subdelegato sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione
- di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al delegato o al subdelegato le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Ai singoli **lavoratori** è fatto obbligo di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione (DPI) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non apportando modifiche di loro iniziativa e segnalando immediatamente al datore, all'RSPP o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
- segnalare immediatamente al delegato o al subdelegato al dirigente, al preposto o al servizio di prevenzione e protezione le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal medico competente.

Al **servizio di prevenzione e protezione**, utilizzato dal datore di lavoro, dai dirigenti dai preposti e dai lavoratori è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del T.U. e quindi, con la collaborazione del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti, provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del T.U., ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del T.U.

Al **medico competente** e, ove previsto, al medico autorizzato è fatto obbligo di:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs. 81/08 e dell'articolo 83 D.Lgs. 230/1995, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
- specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Emettere, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che provvederà a consegnare al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico e al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. A richiesta, ha l'obbligo di fornire informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Ai **progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti** è fatto obbligo di:

- rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche;
- scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai **fabbricanti e fornitori** è fatto divieto di vendere, noleggiare, concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi dovranno essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Agli **installatori e montatori** di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, è fatto obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Gli obblighi relativi a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e montatori sono applicabili sia qualora il ruolo sia assolto da personale Paul Wurth Italia, sia qualora il ruolo sia assolto da soggetti terzi che erogano tale tipo di servizio a Paul Wurth Italia.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-septies e in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

Le attività svolte da Paul Wurth Italia nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Il complesso delle procedure scritte è disponibile presso i Servizi di Prevenzione e Protezione e viene diffuso all'interno della Unità Produttiva presso tutti i soggetti interessati. Copia delle indicate procedure è inserita nei siti dedicati dell'Intranet aziendale, accessibile a tutti gli utenti della Società. Le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite da dirigenti e preposti in modo non formalizzato, direttamente sul posto di lavoro nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto delle norme applicabili e del sistema normativo aziendale che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, prevede quanto segue:

- nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza. In tema di deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza viene garantito che:
 - o le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono adeguatamente formalizzate, con firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;
 - o il sistema delle nomine e designazioni è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria;
 - o le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili;
 - o sono definite le responsabilità e le modalità operative atte ad assicurare la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le figure rilevanti per la sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di aggiornamento periodico obbligatori;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte a garantire:
 - o idonei flussi informativi tra il servizio SPP e le Funzioni a vario titolo coinvolte nel processo di approvvigionamento di beni e servizi, al fine di assicurare una gestione degli acquisti che tenga conto dell'esigenza di valutare preliminarmente i rischi che possono essere introdotti nella Società in fase di approvvigionamento;

- il rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, nella scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione e nella gestione di sostanze e preparati pericolosi;
- il mantenimento nel tempo degli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici tramite adeguanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e verifiche periodiche che tengano conto di quanto previsto dalla norma tecnica di settore, nonché delle informazioni contenute nei libretti d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature, attrezzature, impianti;
- valutazione dei rischi (DVR) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la verifica dell'idoneità tecnica e professionale di fornitori e appaltatori in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - l'informazione, ai suddetti fornitori e appaltatori, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (DUVRI), ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in cui sono riportate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e ne è garantito l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
 - l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
 - l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti in relazione alla tipologia di fornitura/servizio reso, ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso;
 - l'obbligo a carico dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare espressamente il personale che svolge le funzioni di preposto;
 - l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui al titolo IV° del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili), ove applicabile. In particolare, per il caso in cui Paul Wurth Italia sia committente di lavori ai quali si applicano le disposizioni sui cantieri temporanei di cui agli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene

designato il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, il quale provvede alla nomina del coordinatore cui spetta di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico in conformità a quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e, nella fase di esecuzione, di controllare l'adeguatezza del piano allo sviluppo dei lavori.

Allo stesso coordinatore, nella fase della esecuzione, spetta di promuovere le opportune azioni di cooperazione e di coordinamento, la vigilanza sulla osservanza dei piani da parte delle imprese appaltatrici, nonché di proporre o di adottare le eventuali sanzioni contrattuali verso le imprese inadempienti.

Per il caso in cui Paul Wurth Italia sia appaltatrice o affidataria di lavori soggetti alla citata disciplina sui cantieri temporanei, viene garantita l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia attraverso la redazione dei Piani Operativi per la Sicurezza di competenza, verificando la congruenza dei Piani Operativi dei subappaltatori con il Piano Operativo di Paul Wurth Italia e con il Piano di Sicurezza del Committente.

Prima dell'inizio dei lavori e nel corso di essi, sono previste apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte con la partecipazione degli appaltatori e fornitori ed, eventualmente, del servizio di prevenzione e protezione.

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni disciplinari, di osservare le regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite nel presente Modello, nelle clausole contrattuali, nei documenti di sicurezza, nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali. Viene richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e gli obblighi relativi, verso i subappaltatori;

- riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS: sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 garantendone adeguata tracciabilità;
 - lo svolgimento con periodicità almeno annuale di una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il medico autorizzato (ove previsto), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i seguenti argomenti:
 - il documento di valutazione dei rischi;
 - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

- i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

- formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori: sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - un'adeguata formazione, informazione, addestramento dei lavoratori in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
 - il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a quanto definito dal citato Accordo Stato Regioni e dalla Commissione Consultiva permanente del 18.04.2012;
 - la tracciabilità dei processi di formazione, informazione, addestramento e verifica periodica dell'apprendimento;
 - un'adeguata informazione ai fornitori e agli appaltatori riguardo ai rischi specifici presenti, nonché alle regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nel sistema normativo aziendale.

Nel pianificare le attività di formazione, informazione, addestramento è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle norme di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalle norme vigenti e dalle norme di buona tecnica;

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avviene in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'evoluzione dei rischi, dell'insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative.

L'azienda definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata formazione, e i necessari aggiornamenti periodici, a particolari categorie di lavoratori, quali:

- addetti al servizio di prevenzione e protezione;
 - dirigenti e preposti;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- sorveglianza sanitaria e gestione degli infortuni: la sorveglianza sanitaria viene garantita attraverso protocolli sanitari definiti dal medico competente e, ove ne ricorra l'obbligo, dal medico autorizzato e dall'esperto qualificato sulla base dei rischi specifici. Nel pianificare le attività di sorveglianza sanitaria è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio. La periodicità dei controlli tiene conto delle norme applicabili, nonché del livello dei rischi. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalle norme vigenti;
- la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- l'aggiornamento tempestivo del protocollo sanitario in relazione all'evolversi dell'organizzazione aziendale;
- l'istituzione e aggiornamento, ove ne ricorra l'obbligo, dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL con le modalità previste all'art. 90 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

E' fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalle norme vigenti.

La cartella sanitaria e di rischio, istituita e mantenuta aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente e, ove previsto, del medico autorizzato, è custodita con salvaguardia del segreto professionale e della privacy presso il luogo concordato con il datore di lavoro o suo delegato al momento della nomina.

L'azienda definisce, inoltre, ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- una tempestiva comunicazione al medico competente, al medico autorizzato (ove previsto) e all'esperto qualificato (ove previsto) in merito alle variazioni relative all'organico aziendale (es. assunzioni, cambio mansioni, cessazioni, rientri dopo malattie con assenze superiori ai 60 gg, ecc.) affinché questi possano assicurare l'aggiornamento del calendario delle visite di idoneità e sorveglianza sanitaria;
 - la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi previsti per il medico competente e l'esperto qualificato compresa la visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente/medico autorizzato almeno una volta all'anno o con cadenza differente, stabilita in funzione dei risultati della Valutazione dei Rischi;
 - l'assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni;
 - l'analisi e monitoraggio degli infortuni compresi i near miss.
- acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge: sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare l'individuazione, l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguata conservazione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, società, ecc.) da parte delle varie Funzioni aziendali, ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze.

- vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate: sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
 - la segnalazione dei rischi rilevati e dell'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
 - l'applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni riscontrate;
 - la pianificazione ed attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello. Nella pianificazione delle attività di verifica si terrà conto di quanto risultante dalla Valutazione dei Rischi, della casistica relativa ad infortuni, incidenti e near miss, dei risultati delle attività di vigilanza e verifica periodica;
 - la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche.
 - Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di gestione degli aspetti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico. Le violazioni di procedure o altre disposizioni contenute nei documenti di sicurezza che comportino il pericolo per la sicurezza o salute delle persone sono considerate violazioni disciplinari gravi anche quando il pericolo si determina per la persona cui è addebitabile la violazione e anche se nessun danno alla persona si verifica.

C.8 I LAVORI IN APPALTO

Nel caso in cui Paul Wurth Italia S.p.A sia appaltatrice di lavori soggetti alla disciplina di cui all'art. 26 T.U., la salute e sicurezza dei lavoratori è regolata da un documento specifico che considera i rischi propri del cantiere/sito ove i lavoratori della Società sono chiamati ad operare.

Tale documento, denominato "Documento di Valutazione dei Rischi Specifici" (DVRS), viene elaborato dall' Ente Aziendale di riferimento dell'appalto unitamente al Servizio Prevenzione e Protezione. All'interno degli Enti opera personale dotato di comprovata capacità professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro e che, se necessario, si avvale della consulenza e della collaborazione di soggetti esterni esperti della materia specifica.

Il documento così elaborato viene trasmesso al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza i quali, valutato il contenuto, lo sottoscrivono unitamente al Datore di Lavoro. Il documento, reso così esecutivo viene consegnato agli operatori che se ne avvalgono.

L' idoneità del "Documento di Valutazione dei Rischi Specifici" viene costantemente controllata dai dirigenti che dirigono le singole attività, e, attraverso specifici audit in sito, dalla società di consulenza che ha eventualmente collaborato alla elaborazione del documento, nonché dall'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione specificamente dedicato ai cantieri esterni i quali, quando lo ritengono opportuno, propongono ai soggetti sottoscrittori del documento le necessità di integrazioni o modifiche.

Il rispetto di quanto previsto dalla normativa di sicurezza e dai documenti predisposti è garantito da un supervisore in sito individuato secondo le procedure aziendali.

Nel caso in cui Paul Wurth Italia S.p.A. si trovi ad operare in cantieri in cui trova applicazione il Titolo IV del D.Lgs, 81/08 (cd "Cantieri temporanei o mobili") gli enti preposti redigono il previsto POS secondo le indicazioni ricevute nel piano di sicurezza e coordinamento fornito dal Committente e gli altri documenti di sicurezza che si rendessero necessari.

Per quanto riguarda i fornitori e appaltatori destinati a prestare la loro attività all'interno della sede di Genova, la Società ha elaborato il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) che prende in considerazione i possibili fattori di rischio da interferenze comuni a tutte le aree di attività. Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni normative e contrattuali, di osservare quanto stabilito nei documenti e nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali.

C.9 PROCEDURE DA SEGUIRE

Il sistema di gestione della sicurezza è regolato da un chiaro sistema di procedure, istruzioni operative, norme tecniche e buone prassi esecutive, tutte conformi alle norme vigenti, nonché da informazioni e attività di formazione, informazione e di addestramento. Nei cantieri particolare cura e rilevanza assumono il Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**) redatto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**DUVRI**) fornito dal Committente, il Documento di Valutazione dei Rischi Specifici (**DVRS**) e DUVRI che Paul Wurth Italia redige in relazione ai singoli cantieri nei quali svolge la propria attività e che viene fornito ai subappaltatori, i Piani Operativi di Sicurezza (**POS**) che i singoli subappaltatori redigono in conformità dei DUVRI.

I documenti di sicurezza sono disponibili presso l'ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e vengono diffuse all'interno della Società presso i soggetti

interessati. Copia delle indicate procedure è inserita nella Intranet aziendale, accessibile quindi a tutti gli utenti della Società.

Le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite da Dirigenti e Preposti avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

Elenco delle procedure:

- PWITINS101 Specific Requirements – Sales;
- PWITINS001 Infortuni sul lavoro;
- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;
- PWITINS601 Specific Requirements – Site activities;
- PWITINS901 Pianificazione per l'identificazione dei pericoli e per la valutazione e il controllo dei rischi;
- PWITINS902 Gestione della sicurezza per attività fuori sede;
- PWITINS903 Gestione degli infortuni, mancati incidenti e malattie professionali;
- PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PWITINS917 Anagrafica fornitori;
- PWITINS918 Cassa Cantiere.

PARTE SPECIALE “D”

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio,
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI A RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – AUTORICICLAGGIO

D.1.1 PREMESSA

Il decreto legislativo 231/2007, nel dare attuazione alla direttiva 2005/60 CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un riordino della normativa antiriciclaggio presente nell'ordinamento giuridico italiano e ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; il legislatore ha quindi disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art.10 della legge 146/2006 in materia di contrasto del crimine organizzato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-octies, come inserito con il D.Lgs. 231/2007, l'Ente è punibile per i reati previsti dagli articoli 648 c.p., 648-bis c.p. e 648-ter c.p.

La Legge 186/2014 entrata in vigore il 1 gennaio 2015 ha aggiunto ai reati indicati quello di autoriciclaggio, introdotto nell'ordinamento italiano dalla Legge menzionata con l'art. 648-ter.1.

D1.2 RICETTAZIONE (ART 648 C.P.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione fino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

L'interesse tutelato dall'art. 648 è inteso sia, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attività criminosa diventi fonte di successivi profitti sia, in via mediata, a limitare all'origine la spinta all'attività delittuose.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione che è formula comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e quindi va inteso come comprensivo di ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente o, comunque, nel possesso dell'acquirente.

Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da reato anche se solo temporaneo.

Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente dal reato dopo averlo ricevuto.

Il profilo richiesto dalla norma comprende ogni forma di utilità o vantaggio anche temporaneo che possa ricavarsi dal possesso della cosa.

La ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa e quindi nell'ipotesi di acquisto si consuma nel momento dell'accordo della cosa e sul prezzo mentre nell'ipotesi della intromissione si consuma per il solo fatto di essersi intromesso allo scopo di far acquistare – ricevere – occultare il compendio furtivo senza che sia necessario che l'interessamento raggiunga il fine propostosi dall'agente.

L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 c.p. è la consapevolezza in capo all'agente circa l'illecita provenienza della cosa.

La conoscenza della provenienza delittuosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto: così dal comportamento dell'imputato che dimostri la certezza dell'origine illecita delle cose ricettate, sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, dal comportamento dell'agente successivo all'acquisto, dalle modalità dell'acquisto, dalla natura delle cose, dalla qualità o condizione del venditore.

D.1.3 RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Per riciclaggio si intende ogni attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza criminosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

Il compito di reprimere i fatti di riciclaggio è affidato soprattutto all'art. 648-bis e 648-ter collocati all'interno del titolo codicistico dedicato ai reati contro il patrimonio.

I proventi riciclabili sono costituiti da "denaro, beni o altra attività" ricomprendendo pertanto ogni vantaggio economico derivante da reato.

Le condotte rilevanti per la configurazione del reato sono tutte tipicizzate da un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dell'oggetto.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo l'art. 648-bis richiede la consapevolezza della provenienza criminosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolare, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza.

Il secondo comma dell'art. 648-bis c.p. prevede una aggravante quando "il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale".

D.1.4 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

L'art. 648-ter tutela l'ordine economico che potrebbe essere turbato dall'immissione nel mercato di beni e soprattutto di capitali di provenienza illecita alterando la libera concorrenza.

La condotta richiesta per l'integrazione del reato consiste nell'impiego di proventi illeciti in attività economiche o finanziarie.

Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari.

Considerato l'utilizzo del termine "impiegare" da parte del legislatore, la norma punisce ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti con l'unica specificazione che l'impiego deve avvenire con riguardo ad attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha quindi inteso punire il comportamento consistente nell'adoperare i capitali illeciti in un'attività economica o finanziaria, a prescindere da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente e sul solo presupposto che lo stesso possa soggettivamente prevedere che l'impiego di capitale in qualche modo gli convenga.

La norma non fa riferimento al soggetto che opera ma al settore nel quale viene fatto l'investimento, pertanto il reato non ha limitazioni di ordine soggettivo perché risulta punibile sia chi direttamente impiega o propone l'impiego di denaro sia chi è incaricato dell'impiego di tale capitale sempre che ci sia la consapevolezza della provenienza dei beni dai delitti espressamente indicati.

D.1.5 AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER. 1 C.P.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti da delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Fino alla introduzione della L. 186/14, il legislatore aveva configurato le condotte di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come reati contestabili solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto. La novità della L. 186/14 sta nel punire colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

La responsabilità degli Enti, con riguardo al reato di autoriciclaggio si configura in tutti i casi in cui, a seguito di un delitto o di una contravvenzione, l'Ente impieghi le utilità che ne derivano per lo svolgimento della propria attività. In generale quindi tutti i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che generano un'utilità possono essere considerati astrattamente presupposto del reato di autoriciclaggio.

La Legge 9 ottobre 2023 n. 137 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"* ha modificato l'art.25-octies.1 del D.L.vo 231/2001 (*"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"*) introducendo un nuovo comma 2-bis che estende la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis c.p..

L'Art. 512-bis c.p. *"Trasferimento fraudolento di valori"* *punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.*

D.2 AREE A RISCHIO

La particolarità dei reati che vengono considerati in questa parte speciale induce a ritenere come aree a rischio tutte quelle nelle quali la Società si occupa di acquisire o impiegare risorse finanziarie. Sono pertanto considerate tali tutte le aree finanza e amministrazione. La Società ricava le sue risorse finanziarie soltanto dai pagamenti dei clienti per l'attività

svolta in loro favore e impiega le suddette risorse soltanto nel pagamento delle forniture o dei beni acquistati per l'esercizio della propria attività.

I passaggi del denaro, sia in entrata che in uscita, avvengono tramite banche, presso le quali operano soltanto i soggetti muniti di procura notarile che agiscono dopo aver controllato la documentazione sottostante all'operazione, documentazione che viene predisposta dagli uffici competenti a ciò designati.

Ogni movimentazione finanziaria è pertanto tracciata, i documenti sono archiviati e conservati per ogni controllo si rendesse necessario e le operazioni vengono perfezionate con l'apporto dei diversi enti societari.

Apposite procedure regolano l'attività nelle aree a rischio.

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi sia ai principi indicati nel Codice Etico di Paul Wurth Italia S.p.A. sia alle procedure vigenti.

In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi includendo le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partners commerciali, anche stranieri;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica fornitori;
- selezionare i fornitori dopo avere raccolto informazioni sulle qualità e le caratteristiche degli stessi (si potrà fare riferimento anche ad ulteriori indici e parametri quali, a titolo esemplificativo, la presenza o meno di certificazioni), nonché dopo avere testato forniture di prova;
- selezionare ed identificare i clienti anche mediante la collaborazione di consulenti esterni;

- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando alla Direzione Commerciale di Paul Wurth Italia eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

D.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- identificare le nuove controparti commerciali verificandone dati e informazioni da fonte affidabile;
- raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per comprendere pienamente la natura delle loro attività;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in uscita che tengano conto della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione

dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;

- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
 - o di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - o di impegnarsi al rispetto del Decreto;

D.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure e/o istruzioni operative la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

Elenco procedure:

PWITINS101 Specific Requirements – Sales;

PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;

PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

PWITINS912 Conferimento incarichi ad intermediari;

PWITINS913 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;

PWITINS914 Gestione cassa contanti;

PWITINS915 Predisposizione del bilancio;

PWITINS916 Scambio di informazioni con i fornitori;

PWITINS918 Cassa Cantiere;

PWITINS919 Contabilizzazione fatture.

PARTE SPECIALE “E”

Delitti informativi e trattamento illecito di dati e delitti
in materia di violazioni del diritto d'autore

E.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

E.1.1 PREMESSA

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico o in suo danno.

L'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie:

- reati che comportano un "danneggiamento informatico" art. 24-bis comma 1;
- reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico art. 24-bis comma 2;
- reati relativi al falso in documento informatico e frode informatica.

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato introdotto nel decreto 231/2001 l'art. 25-novies che prevede la sanzione per la violazione dei diritti d'autore tutelati dagli artt. 171 (limitatamente all'ipotesi prevista alla lett. A bis), 171 bis, ter, septies e octies, nonché 174-quinquies della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Quest'ultima legge ha subito diverse modifiche e pur mirando a tutelare prevalentemente le "opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo e la forma di espressione (definizione delle opere protette come risulta dall'art. 1 della citata legge 633/1941), estende la protezione ai "programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore" (art. 2 n. 8) ed alle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (art. 2 n. 10).

Le due precisazioni inducono a ritenere meritevole di attenzione anche questa norma che pur inserita in materia per la quale non sono presenti specifiche aree a rischio, potrebbe avere, nella specificità del solo art. 171-bis, attività che possono essere considerate a rischio.

Per tali motivi viene preso in considerazione il solo reato previsto dall'art. 171-bis la cui rubrica recita "Duplicazione e altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati" e che, richiamato dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 contempla la responsabilità per due ipotesi:

- la duplicazione dei programmi informatici e la cessione dei duplicati;
- la duplicazione o cessione di banche di dati.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie criminose è opportuno fornire alcune definizioni come sono state acquisite nella giurisprudenza.

L'espressione «sistema informatico» esprime il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazione elementari di un fatto, effettuate attraverso simboli numerici ("codice") in combinazioni diverse; tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le "informazioni" costituite "da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consente loro di attribuire un particolare significato per l'utente".

Con l'espressione «sistema telematico» le disposizioni sui crimini informatici rinviano invece ad un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.

La qualifica di operatore del sistema, che può essere rivestita tanto da una persona fisica quanto da una impresa, nella pratica si attribuisce a chiunque può usufruire delle prestazioni e delle risorse di un elaboratore elettronico. Ad esempio:

- il soggetto preposto alle operazioni di «input» e di «output», di avviamento o di arresto dell'elaboratore elettronico;
- il programmatore che scrive, con appositi linguaggi, le istruzioni e le operazioni che il computer è chiamato ad effettuare;
- il sistemista, che studia le possibili evoluzioni di un sistema per ottimizzarlo e implementarlo;
- l'analista che sviluppa gli algoritmi per soddisfare specifiche esigenze tecniche;
- il singolo utente dei sistemi informatici.

L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 14 luglio 2023, n. 93 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*". L'art. 3 della Legge 93/2023 modifica l'art. 171-ter della Legge 633/1941 aggiungendo una nuova lettera h-bis) che punisce «*chiunque, se il fatto è commesso per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*».

E.1.2 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso di qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

La figura di reato delineata implica un tipo di condotta improntata all'inganno e all'artificio e, quindi, porta a far ritenere penalmente rilevante a tale titolo ogni possibile induzione in errore portata a compimento mediante il ricorso a sistemi informatici. Pertanto, il reato è da considerarsi integrato quando vengano posti in essere quegli interventi consistenti sia nell'adibire il sistema informatico per scopi tutt'affatto diversi da quelli cui esso è stato destinato (alterazione del funzionamento) e sia nel manipolare arbitrariamente i contenuti (intervento sui dati, informazioni e programmi).

In sostanza il reato implica un tipo di condotta improntata all'inganno e all'artificio e quindi porta a far ritenere penalmente rilevante ogni possibile induzione in errore portata a compimento mediante il ricorso al computer.

In questa particolare fattispecie la norma per la configurazione del reato chiede anche la realizzazione di un profitto con altrui danno.

Come già detto, il D. Lgs. 231/01, perché si configuri la responsabilità dell'ente, richiede che la frode informatica sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

E.1.3 ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO / TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con l'abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni e dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il reato è, quindi, commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Si considera misura di sicurezza anche la protezione del sistema rappresentata da una semplice chiave di accesso (password).

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento; tuttavia, visto che l'accesso abusivo è spesso strumentale alla commissione di altri reati informatici, è possibile un concorso tra il reato di cui all'art. 615-ter c.p. ed altri crimini informatici.

Secondo una parte della giurisprudenza, commette il reato anche il soggetto che, pur avendo diritto di accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite.

In sostanza, con la previsione di cui all'art. 615-ter c.p. il legislatore ha assicurato la protezione del «domicilio informatico» quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Tuttavia l'art. 615-ter c.p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello jus excludendi alios, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinenti alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello jus excludendi sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

È prevista un'aggravante speciale, comune anche ad altre fattispecie di crimini informatici, nel caso in cui il reato sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

E.1.4 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede di ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da un altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Per «**comunicazioni informatiche o telematiche**» si intendono le trasmissioni di dati, suoni, immagini, simboli, programmi ed ogni altra informazione trasportata attraverso sistemi di elaborazione automatizzati.

Per “**intercettazione**” deve intendersi l'effettiva cognizione del contenuto dell'altrui comunicazione, non importa se sia stata registrata o meno, mentre non è tale la verifica della durata della comunicazione, o la registrazione dei numeri chiamati, a fine di documentazione, controllo e contabilizzazione del traffico telefonico.

L'intercettazione deve essere fraudolenta e, pertanto, deve essere attuata con l'impiego di mezzi ingannevoli o idonei a raggirare il sistema o il gestore.

Oltre all'intercettazione fraudolenta sono sanzionati «l'impedimento» e «l'interruzione» delle comunicazioni che si verificano quando l'agente, con qualunque accorgimento tecnico, utilizzi o inserisca ostacoli fisici o programmi in grado di inibire, arrestare o rendere difficoltoso il normale esercizio del servizio.

Il secondo comma punisce anche chi divulga il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate. Per l'integrazione del reato è necessario che la rivelazione sia rivolta ad un numero indeterminato di persone e che avvenga con un mezzo di informazione al pubblico; non è, pertanto, punibile la condotta di chi riveli il contenuto delle comunicazioni ad un individuo specifico.

E.1.5 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617- quater”.

Tale norma punisce anche la sola semplice detenzione di apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni; pertanto, perché sia integrato il reato, non è necessario che l'intercettazione, l'interruzione o l'impedimento si verifichino in concreto e, quindi, il reato si consuma anche se gli apparecchi detenuti non siano stati utilizzati dall'agente. L'unica ipotesi in cui il reato non può dirsi consumato è quella di inidoneità tecnica assoluta dell'apparecchiatura installata.

E.1.6 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Le condotte con cui può essere realizzato il reato sono molteplici: distruggere, deteriorare, alterare o sopprimere; «deve ritenersi integrato il delitto di danneggiamento tutte le volte in cui la condotta criminosa apporti alla cosa una modificazione che, diminuendone in modo

apprezzabile il valore o impedendone anche parzialmente l'uso, richieda un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa».

La clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") è prevista perché le condotte di danneggiamento, in alcuni casi, possono essere inquadrate come reati puniti con pene decisamente più alte.

E.1.7 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Si tratta di un'ipotesi speculare a quella prevista dall'art. 635-bis c.p. in cui tuttavia, trattandosi di beni dello Stato o, comunque, di beni riconducibili ad assolvere ad una funzione di pubblica utilità, la risposta dell'ordinamento è molto più forte.

Il reato si considera commesso anche in assenza di un effettivo deterioramento, distruzione, cancellazione, alterazione o soppressione dei dati.

Se poi gli eventi dovessero verificarsi vi è un ulteriore aumento della sanzione penale.

E.1.8 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La distinzione tra il reato di cui all'articolo 635 bis e quella descritta all'art. 635-quater è legata alle conseguenze della condotta: laddove la soppressione o l'alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento delle apparecchiature, ricorrerà la più grave ipotesi del danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato può essere commesso sia nelle forme di cui all'art. 635-bis (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), sia con l'introduzione o con la trasmissione di dati, informazioni o programmi; è evidente che quest'ultima ipotesi attiene al cd. danneggiamento virtuale che si realizza, per lo più, mediante l'invio di file maligni o di virus.

E.1.9 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

“Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Anche in questo caso, il legislatore offre una tutela rafforzata ai sistemi informatici e telematici di pubblica utilità. Infatti è previsto un innalzamento delle pene nel caso in cui l'attacco informatico sia rivolto nei confronti di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Per integrare il reato è sufficiente porre in essere condotte dirette alla distruzione o al danneggiamento di tali sistemi; quando la distruzione o il danneggiamento si verificano vi è un ulteriore aggravio della pena.

Il legislatore ha quindi deciso di offrire ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità una tutela anticipata e rafforzata.

E.1.10 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorra taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’articolo 617-quater”.

Le varie condotte (procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere comunque a disposizione di altri) sono tutte accomunate dall’essere svolte abusivamente e cioè in contrasto con la normale fruizione dei diritti o con l’esercizio di facoltà da parte dell’agente.

Si tratta di un delitto a dolo specifico, nel senso che esso viene a perfezionarsi solo nel caso in cui la condotta dell’agente sia indirizzata a procurare a sé o ad altri un profitto ovvero ad arrecare un danno a terzi. Il profitto o il danno rappresentano solo il fine cui deve tendere la condotta tenuta dall’agente; per la realizzazione del reato non è quindi necessario che si realizzino.

In alcuni casi l’art. 615-quater può concorrere con il reato di cui all’art. 615-ter c.p.; per procurarsi abusivamente i codici di accesso così come per procedere all’installazione di apparati o strumenti può essere, infatti, necessario effettuare anche un accesso abusivo all’interno di un sistema informatico o telematico protetto ovvero l’essersi procurati abusivamente dei codici può essere un atto prodromico ad un accesso abusivo.

Integra il reato la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cd. clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche.

E.1.11 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615- QUINQUIES C.P.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,

comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329”.

I comportamenti vietati sono molteplici.

Anche questo è un reato a dolo specifico, per cui è necessario che l’agente agisca al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico.

E.1.12 FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Le moderne tecnologie hanno messo in crisi l’antica concezione secondo cui la scrittura rappresentava l’unica forma di manifestazione documentabile della volontà dei soggetti; pertanto, il legislatore ha previsto un cd. clausola di equivalenza grazie alla quale alle falsificazioni informatiche di un documento pubblico possono essere applicate le norme concernenti gli atti pubblici, superando definitivamente l’impostazione originaria del codice penale fondata sulla materialità del supporto e sulla forma scritta del documento.

I reati per cui pertanto vale la clausola di equivalenza sono: a) art. 476 «Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici»; b) art. 477 «Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative»; c) art. 478 «Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti»; d) art. 479 «Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici»; e) art. 480 «Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative»; f) art. 481 «Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità»; g) art. 482 «Falsità materiale commessa dal privato»; h) art. 483 «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico»; i) art. 484 «Falsità in registri e notificazioni»; l) art. 487 «Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico»; m) art. 488 «Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali»; n) art. 489 «Uso di atto falso»; o) art. 490 «Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri»; p) art. 491 «Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito».

E.1.13 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Pur essendo rubricata come frode informatica questa ipotesi di reato prescinde completamente da qualsiasi requisito di fraudolenza e consiste nella violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 32 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Si tratta di un reato a dolo specifico e, pertanto, il soggetto che presta servizi di certificazione deve agire al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero di arrecare un danno ad un terzo.

E.1.14 DIRITTO D’AUTORE (ART. 171-BIS DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633)

1. “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102- bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

Come si evince dalla lettura della norma due sono le fattispecie prese in considerazione dalla legge, che si distinguono per il bene o interesse tutelato.

Il comma 1 tutela il diritto morale ed economico dell’autore di un programma. Mentre il comma 2 tutela il diritto morale ed economico dell’autore di una banca di dati, equiparata quindi a questi fini ad un’opera dell’ingegno.

Denominatore comune delle due ipotesi è il fine di “trarne profitto”, formulazione che comporta un alto livello della soglia di punibilità in quanto il “trarne profitto” è stato inteso dalla giurisprudenza non solo come un guadagno ma anche come una “mancata perdita patrimoniale” ossia come un risparmio.

E.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra esposti trovano come presupposto l'impiego di sistemi e programmi informatici. Tutti gli esponenti aziendali utilizzano ordinariamente sistemi informatici e hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa.

Per quanto concerne i reati informatici, in considerazione della loro natura peculiare, potrebbero essere astrattamente posti in essere in qualsiasi ambito di attività; pertanto, si ritiene di valutare il rischio della loro commissione come rischio diffuso.

Le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati informatici previsti dal D.Lgs. 231/01 sono, teoricamente, tutte quelle in cui le attività sono supportate da sistemi informatici e/o telematici per l'elaborazione e trasmissione di dati (gestionali, contabili, fiscali, ecc.). Pertanto, con riferimento ai reati informatici sopra esposti, si evidenzia che qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, database, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

E.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

E.3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I Destinatari devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale, nonché a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei reati trattati.

Le attività devono essere pertanto svolte nel rispetto del Modello, del Codice Etico, delle procedure/istruzioni operative e delle linee guida di comportamento definite. Tali documenti sono stati sviluppati per garantire il rispetto dei seguenti principi:

- *Riservatezza*: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione / conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *Integrità*: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- *Disponibilità*: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In considerazione della diffusione delle aree a rischio si applicano a tutti i destinatari del Modello principi di comportamento di carattere generale che prevedono:

- il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa al verificarsi di comportamenti tali che
- realizzino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- il divieto di violare i principi e le procedure previsti in questa Parte Speciale del Modello.

In particolare è fatto divieto:

- di alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso dal proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazione di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici altrui;
- distruggere, danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, le procedure rivolte a tutti gli esponenti aziendali e ai collaboratori esterni, prevedono:

- l'utilizzo delle informazioni, applicazioni e apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio ed esclusivamente da parte del soggetto titolare dell'apparecchiatura informatica;
- la tempestiva segnalazione alle funzioni competenti del furto, danneggiamento e/o smarrimento di qualsiasi apparecchiatura informatica;
- il divieto di introdurre e/o conservare in Azienda a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi salvo che questi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso;
- il divieto di trasferire all'esterno della Società files e qualsiasi documentazione riservata di proprietà della Società;
- il divieto di lasciare incustodito o accessibile a terzi il proprio personal computer;
- il divieto di utilizzo di passwords di altri utenti aziendali;
- il divieto di utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- l'utilizzo della connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- la segnalazione all'Ente di riferimento di eventuali utilizzi o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- l'impiego sulle apparecchiature societarie dei soli prodotti software e/o hardware ufficialmente acquistati dalla società stessa;
- il divieto di effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e software.

Tra le attività di presidio e controllo, sono in particolare previste:

- l'adozione di misure di sicurezza per la protezione ed il controllo del Data Center e delle
- infrastrutture ICT (server, reti con i relativi apparati) contro i fattori ambientali e per limitare l'accesso alle aree riservate al solo personale formalmente autorizzato;
- l'adozione di misure di sicurezza per l'identificazione/autenticazione degli utenti e per l'autorizzazione agli accessi ai sistemi ed ai dati previsti per la mansione secondo procedure formali per la concessione, la modifica, la revoca delle credenziali di autenticazione (associate univocamente ad ogni utente) e dei privilegi d'accesso;
- il controllo periodico dei privilegi d'accesso degli utenti con modifica e/o rimozione di quelli non più conformi alla situazione aziendale;
- l'adozione di sistemi di autenticazione ed autorizzazione all'accesso ai sistemi che limitano l'accesso a contenuti e funzioni in base al profilo autorizzativo dell'utente;
- il monitoraggio e la tracciatura di tutti gli accessi ai sistemi, con evidenza dei tentativi di intrusione ed attivazione delle azioni per fronteggiare la situazione e ripristinare le condizioni di sicurezza

- l'adozione di procedure formali per la pianificazione e la gestione del backup dei sistemi (programmi, dati, configurazioni), di protezione e conservazione dei supporti;
- l'adozione di misure per rendere sicuri i sistemi in esercizio (applicazioni ed infrastrutture, comprensive della rete di telecomunicazioni con i relativi apparati) e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- il monitoraggio dei sistemi in esercizio (infrastrutture e applicazioni) per la tempestiva rilevazione di incidenti (e la loro tracciatura) e per la prevenzione di situazioni non conformi all'operatività attesa con l'adozione di procedure formali volte a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza previste;
- il monitoraggio dei sistemi per rilevare la presenza di virus, altro software malevolo, apparati e software non conformi agli standard aziendali e/o non autorizzati;
- l'adozione di procedure formali per rimuovere apparati e software irregolari e/o regolarizzarli e per ripristinare la situazione di sicurezza dei sistemi;
- il monitoraggio degli Asset IT (Hardware e Software) con aggiornamento costante dell'inventario (in seguito ad attività di assegnazione, riconsegna, dismissione, cambio di assegnazione del bene), periodiche riconciliazioni d'inventario e l'adozione di procedure per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza;
- la definizione di norme comportamentali, la formalizzazione delle modalità di utilizzo e la predisposizione degli opportuni meccanismi per lo scambio in sicurezza di informazioni tramite e-mail e internet;
- la predisposizione e la protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- la separazione fisica degli ambienti sui quali i sistemi sono installati (sviluppo, collaudo, produzione) con diversi privilegi d'accesso.

E.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da operative norme di comportamento la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. In particolare occorre osservare le Regole dettate per l'utilizzo degli strumenti informatici, nonché le Regole stabilite nel Documento per la tutela della Privacy.

PARTE SPECIALE

“F”

Delitti contro l'industria ed il commercio

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 l'elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell'Ente è stato nuovamente ampliato.

La Legge, intitolata "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha introdotto all'interno del Decreto i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-novies.

Questo, in particolare, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: "(Delitti contro l'industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2".

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25-novies: "(Delitti in materia di violazione del diritto di autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a- bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive e previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941".

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l'art. 25-bis del Decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 C.p. Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate.

F.1.1 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio altrui.

L'art. 513 C.p., pure essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall'azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

F.1.2 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal Legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

F.1.3 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocumento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

F.1.4 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

F.1.5 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (517 C.P.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

F.1.6 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (517-TER C.P.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

F.2 DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE

La Legge sul diritto di autore contiene una serie di norme incriminatrici di condotte (in senso lato) violatrici di altrui diritti d'autore. Il Decreto richiama e rende rilevanti alcune di esse.

Poiché si deve escludere che esista in via generale un rischio specifico di commissione di simile tipologia di delitti, basti qui dire che le fattispecie rilevanti integrano condotte di diffusione illegittima, duplicazione e commercializzazione abusive di opere d'ingegno coperte dall'altrui diritto d'autore.

F.2.1 CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI E INTRODUZIONE NELLO STATO DI OGGETTI CON SEGNI CONTRAFFATTI (ARTT. 473 E 474 C.P.)

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti.

F.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

In relazione alla tutela del diritto di autore prevista dal Decreto, possono individuarsi come aree a rischio in Paul Wurth Italia S.p.A. tutti gli uffici/enti dotati di computer aziendali, nonché quelli eventualmente deputati ad amministrare il sito web della Società.

Gli uffici di progettazione sono invece responsabili dell'uso legittimo della documentazione tecnica tutelata dalla legislazione relativa.

In relazione ai citati delitti contro l'industria e il commercio, l'esame della tipologia di attività svolte da Paul Wurth Italia S.p.A. ha fatto rilevare l'esistenza di un rischio - certamente basso - riguardante la sola ipotesi della messa in circolazione/commercio di prodotti, intesi come impianti industriali o parti di essi, senza aver adempiuto o rispettato le prescrizioni comunitarie e nazionali. Le aree interessate risultano essere quindi quelle della progettazione e degli acquisti se ed in quanto impegnato alla realizzazione della commessa. Il rispettivo operato infatti deve garantire che il prodotto finale, anche come il risultato di componenti acquistati presso terzi, sia certificato e la marcatura (dichiarazione di conformità) rispecchi a sua volta le prescrizioni e i requisiti che ne legittimano l'apposizione.

Sono stati poi presi in esame i rischi di commissione delle ulteriori ipotesi di reato ed in particolare quella configurata dall'art. 517-ter C.p, rilevando l'esistenza di un rischio nelle attività di ideazione, progettazione e vendita di impianti industriali o di parti degli stessi o comunque di tecnologia ad essi inerente. Individuando come aree di rischio quelle della progettazione, acquisti e vendita ed in generale ai rapporti commerciali con clienti, fornitori, partners, nonché ai rapporti con l'esterno.

F.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

F.4.1 DELITTI CONTRO IL DIRITTO DI AUTORE

Il Modello ribadisce a tutti i Destinatari l'obbligo di osservare il regolamento di utilizzazione dei computer aziendali che è stato elaborato anche allo scopo di prevenire i reati in materia di tutela del diritto di autore.

La Società provvede inoltre:

- al controllo periodico dei software presenti in azienda per verificare l'esistenza delle previste licenze nel numero necessario;

- a verificare che sul proprio sito web non siano pubblicati contenuti in violazione delle suddette norme.

Il Modello ribadisce l'obbligo in fase di progettazione di utilizzare denominazioni e marchi, come altri segni distintivi, di esclusiva proprietà della Società e/o il cui utilizzo rientra nella disponibilità della Società attraverso un legittimo titolo all'uso.

F.4.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Sono stati appositamente e formalmente individuati i Responsabili di prodotto, unici competenti e incaricati della dichiarazione di conformità CE.

Inoltre, la Società impone specificatamente a tutti i destinatari quanto segue.

E' fatto divieto di:

- REALIZZARE QUALSIASI FORMA DI ATTIVITÀ INTIMIDATORIA O VESSATORIA NEI CONFRONTI DI ALTRI CONCORRENTI CHE OPERANO NELLO STESSO SETTORE (PER ESEMPIO, ATTRAVERSO IL BOICOTTAGGIO, LO STORNO DI DIPENDENTI, IL RIFIUTO DI CONTRATTARE, ECC.);
- METTERE IN CIRCOLAZIONE SUL MERCATO NAZIONALE O ESTERO PRODOTTI INDUSTRIALI CON NOMI, MARCHI O SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI O ALTERATI,
- PORRE IN VENDITA O METTERE IN CIRCOLAZIONE OPERE DELL'INGEGNO O PRODOTTI INDUSTRIALI, CON NOMI, MARCHI O SEGNI DISTINTIVI NAZIONALI O ESTERI ATTI AD INDURRE IN INGANNO IL COMPRATORE SULL'ORIGINE, PROVENIENZA O QUALITÀ DELL'OPERA O DEL PRODOTTO.

Pertanto la Società non procede all'ideazione, alla produzione e/o alla commercializzazione di alcun bene/servizio, senza aver prima espletato tutte le indagini necessarie ad escludere la violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale ed industriale (es. attraverso l'esecuzione di ricerche di anteriorità). E nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di proprietà industriale, è sempre preventivamente necessario ottenere l'autorizzazione, da parte del titolare, all'utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza.

Nelle suddette attività di acquisizione di beni successivamente destinati alla vendita, devono essere seguiti rigorosi standard di selezione e qualificazione dei fornitori e i contratti con fornitori e con i partners devono contenere clausole standard, definite dalla Funzione Legale, al fine del rispetto del D.lgs. 231/01.

F.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure e/o istruzioni operative la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito la procedura aziendale da seguire nell'area di attività a rischio individuata nella presente Parte Speciale:

PWITINS101 Specific Requirements – Sales.

PARTE SPECIALE

“G”

Delitti contro l'attività giudiziaria

G. 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

G.1.1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Tale reato è anche elencato tra quelli transnazionali.

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria. E' un reato di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale.

La condotta tipica è costituita sia dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità che dalla violenza o minaccia.

La condotta dell'agente è punita a dolo specifico: il subornatore non solo deve avere la coscienza e la volontà dell'offerta o della promessa o della violenza o minaccia, ma deve altresì perseguire il fine di indurre il subornato alla falsità.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente esercita la violenza o la minaccia sulla persona offesa oppure offre o promette il denaro o altra utilità.

G.1.2 FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Tale reato rientra nel novero di quelli transnazionali trattati dal D.Lgs. 231/01.

L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.

Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste, dunque, nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.

Il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. è a dolo generico e richiede, quale elemento soggettivo, la consapevolezza che la propria condotta si risolva in un aiuto a favore di chi si sa sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità.

Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

G.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli Enti.

Per qualunque Ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'Ente fossero chiamati dall'Autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'Ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

G.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Paul Wurth Italia S.p.A. si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti con fornitori, clienti, partners commerciali e dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Prima ancora dell'introduzione, tra i Reati Presupposto, di quello oggetto della presente Parte Speciale, Paul Wurth Italia S.p.A. ha formalizzato nel proprio Codice Etico il divieto di attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un qualsiasi individuo ad agire contro la legge.

Ne consegue che, nel caso in cui Paul Wurth Italia S.p.A. o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima Autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

Paul Wurth Italia S.p.A. assicura, infatti, a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

Paul Wurth Italia S.p.A., anzi, ritiene un fondamentale obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'Autorità giudiziaria.

G.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure e/o istruzioni operative la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'O.d.V. affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

Elenco procedure:

PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;

PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

PWITINS101 Specific Requirements – Sales;

PWITINS912 Conferimento incarichi ad intermediari.

PARTE SPECIALE

“H”

Delitti di criminalità organizzata

H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-QUATER DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l'articolo 24-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

La norma punisce la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 416 comma 6, 416-bis, 416-ter e 630 C.p., la commissione di un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis C.p., la commissione di un delitto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 bis C.p., o, infine, la commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con la sanzione da 400 a 1.000 quote.

La sanzione è invece da 300 a 800 quote per la commissione di uno dei delitti di cui all'art. 416 C.p., con esclusione del comma 6, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5.

È prevista in ogni caso l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

La sanzione è invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

H.1.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l'organizzazione dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all'uso di armi, e nell'ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Infine il comma 6 della norma, richiamato dall'art. 24-bis comma 1 del Decreto, prevede ulteriori inasprimenti della pena prevista nel caso in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 C.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

H.1.2 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

La norma punisce la condotta di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

H.1.3 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

H.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

L'Attività di Paul Wurth Italia S.p.A. non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

L'associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 C.p.) rappresenta tuttavia una fattispecie amplissima: sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili. In realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della Società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (c.d. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della Società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 C.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'Ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 C.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla Società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una Società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'Ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali,

dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Paul Wurth Italia S.p.A..

H.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Paul Wurth Italia S.p.A. si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti il rispetto di principi etici e di legalità.

Tutte le procedure e le regole aziendali sono in ogni caso atte ad evitare, impedire e prevenire anche solo il pericolo di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Paul Wurth Italia S.p.A. ribadisce l'obbligo da parte dei Destinatari di improntare la propria attività alla scrupolosa osservanza delle regole e procedure esistenti.

Paul Wurth Italia S.p.A. promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

H.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure e/o istruzioni operative la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le direttive e le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

Elenco procedure:

PWITINS101 Specific Requirements – Sales;

PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;

PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

PWITINS912 Conferimento incarichi ad intermediari;

PWITINS913 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;

PWITINS914 Gestione cassa contanti;

PWITINS917 Anagrafica fornitori;

PWITINS919 Contabilizzazione fatture.

PARTE SPECIALE

“I”

Reati ambientali

I.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO) NONCHÉ IL REATO DI “COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI”

I.1.1 PREMESSA

L'esigenza di una tutela penale dell'ambiente è avvertita sia a livello comunitario che nazionale. A livello comunitario tale esigenza è stata recepita nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n° 99, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, secondo la quale ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché siano perseguibili penalmente una serie di attività «illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza».

Il 7 Luglio 2011 è stato approvato il Decreto Legislativo 121/11 di attuazione delle Direttive comunitarie in tema di Reati ambientali, denominato “Attuazione della Direttiva 2008/99/C sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. In particolare, il D.Lgs. 121/11 prevede l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-undecies che estende la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

Nell'introdurre l'art. 25-undecies il legislatore ha operato un rimando solo “parziale” alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, selezionando solo specifiche ipotesi di reato ed introducendo ex novo le fattispecie di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del Codice Penale.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuovi delitti ambientali nel codice penale e, quindi, ampliato anche il novero di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01.

La Legge 147/2025 recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi ha inasprito le pene dei reati ambientali e delle fattispecie previste dal Dlgs 152/2006.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati nell'art. 25-undecies del Decreto, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

I.1.2 NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE

a) *Inquinamento ambientale*

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro

100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.” (art. 452-bis c.p.)

b) Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. (art. 452-quater c.p.)

c) Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”. (art. 452-quinquies c.p.)

d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà” (art. 452-sexies c.p.)

e) *Circostanze aggravanti*

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.” (art.452 octies c.p.).

f) *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito [...], salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito [...], salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

g) *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito [...]”.*

I.1.3 NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006)

Inquinamento idrico (art. 137)

a) Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:

“Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è [...]” (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

- b) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti:

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1² e 108, comma 4³, è punito [...]” (art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

- c) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o dall'Autorità competente:

“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito [...]”.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica [...]” (art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

¹ Comma 1, art. 137: “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito [...]”.

² Art. 107, comma 1: “Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”.

³ 3 Art. 108, comma 4: “Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) e Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis)

a) Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata:

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l'ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell'ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

b) Attività non consentite di miscelazione di rifiuti:

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito [...]” (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

c) Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi:

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1 lettera b) è punito [...]” (art. 256, comma 6, primo periodo).

d) Combustione illecita di rifiuti:

“Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)» (art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006).

e) Siti contaminati (art. 257)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose:

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito [...] se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242⁴, il trasgressore è punito [...].

Si applica la pena di [...] se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”. (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006).

f) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo)

Si riporta il testo dell'intero comma 4:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel

⁴ 4 Art. 242 Procedure operative ed amministrative

“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 , comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. [...]”

capo di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

g) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

h) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, abrogato dall’art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all’art. 452-quaterdecies del c.p.)

Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività: *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena di [...]”*. (art. 260, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, abrogato dall’art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all’art. 452-quaterdecies del c.p.).

i) Inquinamento atmosferico (art. 279)

Violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall’autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa:

“Nei casi previsti dal comma 2⁵ si applica sempre la pena di [...] se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa” (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

⁵ “Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito [...]. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione” (art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006).

I.1.4 NORME A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO (L. N. 549/1993)

a) Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito [...]. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito". (art. 3, L. n. 549/1993)

I.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Paul Wurth Italia, indipendentemente da quanto previsto dal Decreto 231/2001 ha sempre riservato particolare attenzione all'ambiente e ha sempre operato e richiesto di operare in modo che dalle attività svolte non potessero derivare danni o pericoli per l'ambiente esterno.

Nonostante le ipotesi di Reato Presupposto siano molto numerose, e comprendano, per macro aree, le diverse materie, della gestione dei rifiuti, degli scarichi sul suolo e sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee, delle emissioni in atmosfera, degli scarichi delle sostanze potenzialmente lesive dell'ozono, della distruzione di specie o habitat protetti, in Paul Wurth Italia S.p.A. i rischi di commissione di tali reati sono modesti in quanto:

- Paul Wurth Italia non è una società che opera in campo ambientale;
- la società non ha stabilimenti di produzione;
- tutte le attività nei cantieri presso le aziende committenti sono svolte attraverso imprese in regime di sub appalto.

Tuttavia, con l'introduzione della nuova nozione di produttore di rifiuti ai sensi della Legge 125 del 2015 che innovando l'art. 183 del D.lgs 152/2006 ha definito "produttore di rifiuti" anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione, unitamente alla crescente attenzione e rigore degli organi di vigilanza, si è ritenuto doveroso che la società si facesse carico dei problemi che possono derivare all'ambiente dalle attività la cui esecuzione è stata commissionata da Paul Wurth Italia, ancorché da questa subappaltata.

Attività degne di nota sono risultate quella della spedizione di materiali o prodotti destinati alla commessa che Paul Wurth Italia S.p.A. cura attraverso il proprio Ente Trasporti, nonché, quella di progettazione per i rischi connessi ai prodotti forniti dalla Società in relazione ai loro impatti ambientali.

Ad oggi la Società o i suoi subappaltatori non hanno mai avuto la necessità di affrontare situazioni di emergenza in materia ecologica a riprova della attenzione posta nell'esercizio delle attività svolte.

I.3 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI PAUL WURTH ITALIA

Paul Wurth Italia ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale.

I requisiti a cui si è ispirata Paul Wurth Italia nello sviluppo del proprio sistema sono quelli previsti nella Norma ISO 14001:2004. In considerazione di ciò, Paul Wurth Italia ha sviluppato un proprio sistema di istruzioni operative che definisce, tra l'altro, compiti, responsabilità e flussi di attuazione in varie fasi. In particolare:

- per la fase di *pianificazione*, le attività relative a:
 - identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;
 - individuazione delle prescrizioni ex lege e delle altre prescrizioni applicabili;
 - definizione di politiche ambientali, di obiettivi con riferimento agli aspetti ambientali e di programmi di miglioramento, di prevenzione e protezione ambientale;
- per la fase di *attuazione*, le attività relative a:
 - definizione di «risorse, ruoli, responsabilità ed autorità» relative al sistema di gestione ambientale;
 - formazione/informazione, ovvero quelle attività volte a fare sì che la «competenza, formazione e consapevolezza» delle persone (sia di quelle che lavorano per l'organizzazione sia di quelle che lavorano per conto di essa) le cui attività hanno impatti ambientali, siano sempre adeguate alle esigenze e congrue rispetto al perseguimento della politica ambientale;
 - definizione di un efficace sistema di «comunicazione» all'interno dell'organizzazione e verso l'esterno;
 - l'emissione, il riesame, la modifica, l'aggiornamento, la disponibilità, l'accessibilità, il controllo della «Documentazione» del sistema di gestione ambientale;
 - l'individuazione e la gestione delle potenziali emergenze ambientali;
- per la fase di *verifica*, le attività relative a:
 - continuo monitoraggio, sorveglianza e misurazione (i) delle operazioni che possono avere impatti ambientali significativi, (ii) del raggiungimento degli obiettivi prefissati e (iii) della corretta taratura della strumentazione di monitoraggio ambientale;
 - verifica periodica e sistematica del rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e delle altre eventuali prescrizioni (es. procedure ed istruzioni operative aziendali) sottoscritte dall'organizzazione;

Le istruzioni operative sono disponibili nella Intranet aziendale.

I.3.1 L'ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE AMBIENTALE

La Società utilizza per la formalizzazione delle funzioni, dei compiti e della responsabilità dei diversi Enti e Unità aziendali, specifici documenti organizzativi, istruzioni operative e lettere di responsabilità conferite ai Dirigenti e Preposti secondo il già richiamato principio

della responsabilità connessa alle attività da ciascuno dirette, controllate o eseguite e per l'area di lavoro di competenza.

Il legale rappresentante è identificato nella figura dell'Amministratore Delegato.

Ciascun Dirigente ha il potere, nel caso, comunque, in cui si rendesse necessario di adottare interventi urgenti e immediati al fine di far fronte ad eventi o situazioni imprevedibili, assumendo tutte le iniziative cautelari ritenute più opportune con ampia autonomia.

I.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

H.4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali - di porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente:

- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
- considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo
- potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- costituiscano violazione alle procedure aziendali o, comunque, siano da ritenersi non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- siano tesi ad impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali sia che essa sia svolta per conto della Società sia che sia svolta da autorità di controllo.

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti in
- materia ambientale;
- osservare le procedure che disciplinano l'attività aziendale.

I Destinatari devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare i rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-undecies ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per la tutela ambientale.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto delle norme applicabili e del sistema normativo aziendale che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, prevede che i destinatari garantiscano, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze:

- la definizione e l'aggiornamento, in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa della Società, di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione;
- il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori,
- sul sistema procedurale ambientale definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori;
- l'attuazione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le Unità coinvolte.

I principi di controllo specifici, definiti per disciplinare le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti, prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme in capo al produttore del rifiuto;
- il rispetto dei termini temporali per le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
- l'adeguatezza delle aree di deposito, anche con riferimento a particolari tipologie di rifiuti speciali (es. oli esausti), ed il rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);
- la corretta gestione delle scadenze, rinnovi, osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi relativi allo stoccaggio dei rifiuti;
- l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore;

- il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione dei rifiuti effettuate da laboratori qualificati previa individuazione della frequenza di caratterizzazione, delle modalità di campionamento e di adeguati flussi informativi verso i laboratori di analisi in merito alla provenienza e composizione dei campioni da analizzare;
- la vigilanza sulla correttezza/esaustività delle informazioni contenute nei certificati di analisi sui rifiuti forniti dai laboratori terzi;
- la qualifica iniziale e la verifica periodica del possesso e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalle norme per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la permanenza della validità delle fidejussioni prestate, ove previste, ed eventuali altre prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni);
- la verifica della correttezza e completezza della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti), inclusa la verifica delle targhe dei mezzi utilizzati ed il possesso dei requisiti previsti dalla norma ADR, ove applicabile (cartellonistica, equipaggiamenti, documenti di trasporto);
- la verifica della presenza della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti (es. IV° copia del formulario) da ricevere entro i tempi previsti dalla norma applicabile e l'adozione dei provvedimenti di legge ove previsti;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

Le norme aziendali prevedono, inoltre, il divieto di:

- trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalle norme;
- spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero la spedizione transfrontaliera di rifiuti, ove necessaria, in assenza dei requisiti previsti dalle norme;
- combustione dei rifiuti;
- miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti.

I principi di controllo specifici, definiti per disciplinare le attività di gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dell'organizzazione affinché gli stessi siano conformi ai requisiti normativi ed autorizzativi vigenti, prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- l'identificazione di tutti i punti di emissione e di tutti i punti di scarico;
- l'identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, modifica, aggiornamento di autorizzazioni preesistenti e la predisposizione della relativa istruttoria nonché le necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- il monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti e la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;

- l'individuazione e il monitoraggio puntuale di tutte le prescrizioni (anche quelle una tantum) previste dai provvedimenti autorizzativi e la conduzione delle attività e degli impianti, compresa la relativa manutenzione, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni;
- la segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di ottenimento e gestione dei provvedimenti autorizzativi.

I principi di controllo specifici, definiti per prevenire la contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o in caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- ove necessario, la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

I principi di controllo specifici, definiti per la gestione delle apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive, prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- il censimento degli impianti e apparecchiature di condizionamento e/o raffrescamento di proprietà o in gestione alla Società con identificazione della tipologia di gas, dei relativi quantitativi e della periodicità di verifica delle fughe prevista dalle norme di riferimento;
- la verifica delle fughe di gas in accordo a quanto previsto dal DPR 147/2006 e s.m.i. e mediante selezione di fornitori tecnicamente qualificati;
- la tracciabilità delle verifiche effettuate con indicazione della sensibilità dello strumento utilizzato e copia del certificato di taratura dello stesso;
- la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono lesive nel rispetto delle disposizioni della Legge 549/2003 e s.m.i.

Nell'ambito delle aree a rischio assumono rilevanza i comportamenti di terzi cui l'organizzazione può affidare lo svolgimento di parte delle attività, i principi di controllo specifico prevedono l'esistenza di una norma aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori, successivo affidamento dei contratti e monitoraggio delle prestazioni, tesa a garantire che i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano

vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare le procedure aziendali garantiscono:

- la definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni da rispettarsi nell'ambito dello svolgimento della loro attività per conto della Società;
- la vigilanza sull'operatività dei fornitori anche con particolare riferimento alla combustione illecita dei rifiuti;
- la segnalazione di scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e i
- requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione e la definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti individuati;
- la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale e di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.
- Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto in attività che comportino impatti ambientali, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

I.4.2 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da istruzioni operative la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le principali istruzioni da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

Elenco procedure:

PWITINS101 Specific Requirements – Sales;

PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;

PWITINS601 Specific Requirements – Site activities.

PARTE SPECIALE “L”

Reati tributari

L.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI

I reati tributari sono stati introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

In particolare, il D.L. 124/2019, con l’art. 39, è intervenuto in materia penale-tributaria modificando molte delle fattispecie penali previste dal D.Lgs. 74 del 2000 ed inserendo, nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti, anche alcuni reati fiscali, aggiungendo al D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies.

Quest’ultimo è stato successivamente modificato dal D.lgs. 75/2020 che è andato ad estendere i reati tributari applicabili ai sensi del D.lgs. 231/01. Si precisa che i reati di cui alla cd. Direttiva PIF (i.e. reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000) rientrano nell’ambito del D. Lgs. n. 231/2001 solo se: i) commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; ii) aventi il fine di evadere l’IVA; iii) per un importo complessivo (di IVA) non inferiore a 10 milioni di Euro;

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 CO. 1 E 2-BIS D.LGS. 74/2000)

“1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 CO. 1 E 2-BIS D.LGS. 74/2000)

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.”

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

L.2 AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati tributari sono ritenute le seguenti:

- 1) Approvvigionamento ed appalti.
- 2) Gestione delle commesse.
- 3) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e gestione della fiscalità.
- 4) Contratti di consulenza.
- 5) Gestione dei rapporti con parti correlate.

L.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente

Parte Speciale ed in quelle che la precedono per quanto qui applicabili, nonché a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei reati trattati.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nelle attività che determinano impatti di natura fiscale, nel rispetto delle normative vigenti;
- improntare i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che l'Amministrazione Finanziaria è chiamata a svolgere. In tale prospettiva, gli Esponenti aziendali devono:
 - o inviare le dichiarazioni previste dalla legge in modo tempestivo, completo ed accurato;
 - o indicare nelle predette dichiarazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti;
 - o evitare ogni comportamento che possa ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria ovvero indurre la stessa in errore, ovvero comportamenti volti a occultare o distruggere documenti contabili la cui conservazione è obbligatoria, ossia atti fraudolenti sui propri e altrui beni al fine di non pagare o pagare meno imposte;
- effettuare una puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle Unità che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto;
- effettuare una puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle quali viene emessa fattura da parte della Società, con coinvolgimento delle Unità che attestano l'effettivo avanzamento/svolgimento delle attività inerenti la relativa commessa;
- porre particolare attenzione alle compensazioni, al fine di evitare che ne possano essere realizzate di indebite;
- garantire la segregazione nel processo di determinazione e versamento delle imposte con riferimento alle fasi di:
 - a) determinazione delle imposte dirette e indirette rispetto alle evidenze contabili e alla normativa fiscale;
 - b) verifica dei Modelli F24 rispetto alle imposte determinate e/o delle richieste di pagamento;
 - c) autorizzazione dei Modelli F24 e/o delle richieste di pagamento;
 - d) esecuzione dei pagamenti/versamenti delle imposte;
- garantire la segregazione nel processo di inoltro delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali periodiche con riferimento alle fasi di:

- a) verifica delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali rispetto alle fonti dei dati ed ai requisiti di legge;
 - b) sottoscrizione delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali;
 - c) inoltro telematico all'Amministrazione Finanziaria (diretto o tramite intermediario);
- effettuare un monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
 - verificare la completezza e correttezza dei dati contabili e gestionali necessari al calcolo delle imposte dirette e indirette;
 - verificare accuratamente il processo di determinazione delle imposte dirette e indirette rispetto alle evidenze e alla normativa contabile e fiscale;
 - garantire la formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte dirette e indirette;
 - garantire un'adeguata profilazione delle utenze all'interno dei sistemi informativi aziendali
 - dedicati alla rilevazione dei fatti contabili connessi alle imposte dirette e indirette;
 - disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, garantendo la tracciabilità delle stesse di modo tale che sia sempre possibile ripercorrere le movimentazioni dalla loro origine con il supporto di tutta la documentazione necessaria;
 - archiviare, nel rispetto dei termini di legge:
 - a. le evidenze contabili e tutta la documentazione a supporto della determinazione delle imposte dirette e indirette;
 - b. le evidenze degli avvenuti pagamenti/ versamenti;
 - c. le dichiarazioni/comunicazioni fiscali periodiche inviate all'Amministrazione Finanziaria.

L.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'O.d.V. affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Con riferimento alla presente parte speciale valgono le regole stabilite nelle procedure già citate nel Modello e in particolare:

- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;
- PWITINS101 Specific Requirements– Sales;
- PWITINS912 Conferimento incarichi ad agenti/consulenti commerciali;
- PWITINS915 Predisposizione del bilancio societario;

- PWITINS911 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PWITINS917 Procedura anagrafica fornitori;
- PWITINS913 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;
- PWITINS914 Procedura cassa contanti;
- PWITINS918 Cassa Cantiere;
- PWITINS919 Contabilizzazione fatture.

PARTE SPECIALE “M”

Reati di contrabbando

M.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CONTRABBANDO

I reati di contrabbando sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 con il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 il quale, all'art. 5 comma 1 lett d), aggiunge l'art. 25-sexiesdecies che testualmente recita:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano i centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 lettere c), d) ed e).”

La descrizione dei reati di cui all'art. 25-sexiesdecies va quindi ricercata nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 denominato “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, il quale al Capo I (contrabbando) del Titolo VII (violazioni doganali) enumera nel dettaglio le varie ipotesi di contrabbando descritte negli articoli da 282 a 292.

Trascurando le ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati in quanto fatti che non possono essere commessi in ambito Paul Wurth Italia nell'interesse della Società, le ipotesi di astratto interesse sono:

art. 282 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;

- art. 283 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- art. 284 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- art. 285 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- art. 286 - contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- art. 288 - contrabbando nei depositi doganali;
- art. 289 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- art. 290 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- art. 291 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

A tutte le ipotesi si affianca l'art. 292 che sotto la rubrica “Altri casi di contrabbando” sanziona “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti”, norma che possiamo considerare di chiusura e che ci consente, per una miglior comprensione, di ricondurre tutte le fattispecie, al di là della analitica descrizione del legislatore, all'ipotesi di una sottrazione delle merci al pagamento

dei diritti di confine, realizzata o presunta o anche tentata, perché in materia di contrabbando il tentativo (art. 294) è equiparato al reato consumato.

Vale invece la pena di rimarcare che, pur essendo prevista per tutte le ipotesi di contrabbando una sanzione amministrativa, tuttavia per effetto delle aggravanti previste dall'art. 295 tutte le ipotesi rientrano fra i reati, e quindi incorrono nel D.Lgs. 231/2001:

- Lett c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione (il contrabbando commesso con l'uso di atti falsi o contraffatti rappresenta un'ipotesi facilmente ricorrente nel panorama criminale);
- Lett d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- Lett d bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a cinquantamila (o ipotesi ulteriormente aggravata a centomila) euro.

Sono previste attenuanti che in questa sede non meritano di essere trattate.

M.2 AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati di contrabbando sono ritenute le seguenti:

- 1) Approvvigionamento ed appalti.
- 2) Gestione delle commesse.
- 3) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e gestione della fiscalità.

M.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale ed in quelle che la precedono per quanto qui applicabili, nonché a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei reati trattati.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nelle attività di importazione ed esportazione di beni, nel rispetto delle normative doganali italiane ed estere vigenti;
- improntare i rapporti con l'Agenzia Dogane e Monopoli e con gli uffici doganali a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività

che Agenzia/uffici doganali sono chiamati a svolgere. In tale prospettiva, gli Esponenti aziendali devono:

- predisporre/inviare/consegnare i documenti previsti dalla normativa vigente in modo tempestivo, completo ed accurato;
- indicare nei predetti documenti dati rispondenti al vero, completi e corretti;
- evitare ogni comportamento che possa ostacolare l'accertamento del soggetto pubblico ovvero indurre lo stesso in errore, ovvero comportamenti volti a occultare trasferimenti di beni al di fuori del territorio dell'Unione Europea, ossia atti fraudolenti sui propri e altrui beni al fine di non pagare/non far pagare o pagare/far pagare meno dazi;
- monitorare il corretto assolvimento dei compiti trasferiti all'operatore doganale della Società, ove costituito da un soggetto terzo;
- garantire la segregazione nel processo di importazione di beni, con riferimento alle fasi di:
 - a) predisposizione del Documento Amministrativo Unico (DAU);
 - b) sottoscrizione del DAU a cura di chi ne ha i poteri;
 - c) consegna del DAU all'ufficio doganale e ricezione della bolletta doganale;
 - d) pagamento dei dazi doganali;
 - e) registrazione della bolletta doganale;
 - f) garantire la segregazione nel processo di esportazione di beni, con riferimento alle fasi di:
 - g) predisposizione della dichiarazione di esportazione;
 - h) sottoscrizione della dichiarazione di esportazione da parte di chi ne ha i poteri;
 - i) inoltro della dichiarazione di esportazione all'ufficio doganale e ricezione del Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE);
 - j) consegna del DAE all'ufficio doganale di uscita;
- effettuare un monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- garantire un'adeguata profilazione delle utenze con riferimento a coloro che accedono ai sistemi informativi pubblici dedicati alle attività doganali;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni di carattere doganale, garantendo la tracciabilità delle stesse di modo tale che sia sempre possibile ripercorrere le movimentazioni dalla loro origine con il supporto di tutta la documentazione necessaria;
- archiviare, nel rispetto dei termini di legge, tutta la documentazione inerente alle attività doganali.

M.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Con riferimento alla presente parte speciale valgono le regole stabilite nelle procedure già citate nel Modello a cui si aggiunge la procedura PWGPRO502B00 "shipping coordination".

PARTE SPECIALE “N”

I delitti contro la politica estera e la
sicurezza comune dell’Unione Europea

N.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA POLITICA ESTERA E LA SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Il decreto si inserisce nel quadro normativo volto a rafforzare l'efficacia delle sanzioni internazionali attraverso l'armonizzazione delle discipline penali nazionali, introducendo significative modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DA MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA - ART. 275-TER: La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 chiunque, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti le informazioni, i dati e la documentazione richiesti.

VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ - ART. 275-QUATER: La norma punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000 chiunque violi le condizioni di autorizzazione previste dalle misure restrittive dell'Unione europea per lo svolgimento di determinate attività.

VIOLAZIONE COLPOSA DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA -ART. 275-QUINQUES: Il decreto introduce anche una fattispecie colposa, punita con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 25.000, per chi per colpa grave viola le disposizioni delle misure restrittive unionali per i fatti previsti dall'art. 275 bis, primo comma, lettera d) e che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti *dual use*.

N.2 AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati sopra richiamati sono ritenute le seguenti:

1. Approvvigionamento ed appalti;
2. Gestione delle commesse;
3. Ingegneria;
4. Supply chain;
5. Logistica e magazzino.

N. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale ed in quelle che la precedono per quanto qui applicabili, nonché a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei reati trattati.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nelle attività di esportazione, nel rispetto delle normative vigenti;
- improntare i rapporti con le Autorità Doganali a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che l'Autorità è chiamate a svolgere.

In tale prospettiva, gli Esponenti aziendali devono:

- effettuare una puntuale verifica in ordine ai beni oggetti dell'esportazione applicando i regimi autorizzativi prescritti dalla loro natura;
- porre particolare attenzione alla classificazione e alle modalità di esportazione ai beni *dual use*;
- effettuare un monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento per le misure restrittive in modo da essere sempre aggiornati sulle restrizioni in corso;
- verificare la completezza e correttezza dei dati inseriti nei documenti all'esportazione;
- tenere la documentazione di esportazione in apposito archivio garantendo la tracciabilità della stessa di modo tale che sia sempre possibile ripercorrere le esportazioni dalla loro origine con il supporto di tutta la documentazione necessaria.

N.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di evitare la commissione dei reati sopra descritti, la società ha fatto proprie le procedure di SMS Group che si intendono qui richiamate e la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'O.d.V. affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.